SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 giugno 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 giugno 2014, n. **92**.

Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di ottemperare a quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia), nella quale è stato stabilito che lo Stato italiano debba predisporre un insieme di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario, a tal scopo stabilendo il termine di un anno dalla data di definitività della predetta decisione;

Ritenuta, poi, la straordinaria necessità e urgenza, come concorrente misura volta a far cessare la condizione di sovraffollamento carcerario, di prevedere che i condannati minorenni possano essere custoditi fuori dal circuito penitenziario degli adulti sino al raggiungimento, non già come oggi del ventunesimo anno, ma del venticinquesimo anno d'età;

Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessità e urgenza di modificare il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale, al fine di rendere tale norma coerente con quella contenuta nell'articolo 656, in materia di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva;

Ritenuta, ancora, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere modifiche alla norma contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale relativa alle modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, in considerazione della modifica dell'articolo 275-*bis* del codice (attuata dall'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha previsto quale regola, nell'ipotesi di applicazione di tale misura cautelare, la predisposizione di modalità elettroniche di controllo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza, all'esito di alcune doglianze provenienti dalle Corti penali internazionali, di intervenire sulla specifica materia della concessione di misure incidenti sull'esecuzione della pena di soggetti già condannati da tali organismi, per crimini conseguenti a gravi violazioni dei diritti umani;

Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulle disposizioni vigenti in materia di ordinamento della polizia penitenziaria, al fine di garantire l'impiego del personale nelle mansioni di competenza e di consentirne una maggiore flessibilità nell'assegnazione alle strutture penitenziarie, oltre che di rendere più rapido l'impiego in mansioni operative dei nuovi assunti, nonché di prevedere l'introduzione di una specifica figura di ausiliario al magistrato di sorveglianza in conseguenza del progressivo ampliamento delle sue competenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Dopo l'articolo 35-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Articolo 35-*ter. (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati).* — 1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. *b)*, consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.
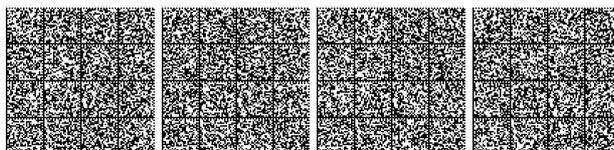
3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.».

2. Al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente periodo:

«Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attività non può essere retribuita.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-*ter*, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 35-*ter*, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte.

3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

4. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 678 del codice di procedura penale

1. All'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.».

Art. 4.

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. L'articolo 97-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, adottate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«97-*bis* *(Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari).* — 1. A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell'articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.

2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal direttore dell'istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che l'imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

3. Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l'applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-*bis*, comma 1, del codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-*bis*, comma 2, del codice, può rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di specifiche esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice può autorizzare il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il venticinquesimo anno di età.».

Art. 6.

Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, è sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto.

2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;

b) all'articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi otto mesi di corso»;

c) all'articolo 27, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità»;

d) all'articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni».

Art. 7.

Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non può essere comandato o distaccato presso altre pubbliche amministrazioni.

2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere rinnovati.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.».

Art. 9.

Disposizioni di natura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 5.000.000 di euro per l'anno 2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in 5.372.000 di euro per l'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme versate entro il 5 giugno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

b) quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed a 5.372.000 di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Amministrazione Penitenziaria» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Tabella I
(prevista dall’articolo 6, comma 1)

«Tabella A
(prevista dall'articolo 1, comma 3)

Corpo di Polizia penitenziaria

RUOLO	QUALIFICHE	UOMO	DONNA	TOTALE
Ispettori	Ispettori superiori	590	50	640
	Ispettori capo Ispettori Vice Ispettori	2.780	235	3.015
Sovrintendenti	Sovrintendenti capo Sovrintendenti Vice Sovrintendenti	4.140	360	4.500
Agenti Assistenti	Assistenti capo Assistenti Agenti scelti Agenti e agenti ausiliari	32.886	3.569	36.455
TOTALE		40.396	4.214	44.610

.».

14G00104

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, il 3 luglio 2014, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

- Votazione per l’elezione di due giudici della Corte Costituzionale.

- Votazione per l’elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura.

Il Presidente della Camera dei deputati
BOLDRINI

14A04980

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2013.

Approvazione del «Piano di gestione dei bacini del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13 della medesima, il quale dispone al comma 1 che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un Piano di gestione del bacino idrografico»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte III del medesimo decreto, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Visto, in particolare, l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il quale, al comma 1, lettera *c)*, individua il distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, elencando i bacini idrografici facenti parte dello stesso;

Visti, inoltre, l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale» e il successivo art. 117 relativo al Piano di gestione che prevede che «per ciascun distretto idrografico adottato un Piano gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti,in particolare, l'art. 57 e l'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visti, inoltre, gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni;

Visto, altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e, in particolare, l'art. 1, comma 3-*bis* che prevede che l'adozione dei Piani di gestione di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE sia effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano di gestione non già rappresentate nei medesimi Comitati Istituzionali;

Considerato che l'Autorità di bacino del fiume Arno, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate nell'elaborazione del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerato, pertanto, che in attuazione dell'art. 66 comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al fine di garantire il periodo minimo di sei mesi per la presentazione delle osservazioni la fase di consultazione sui suddetti documenti di Piano è iniziata il 16 luglio 2009 e si è conclusa il 16 gennaio 2010;

Considerato, altresì, che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in data 10 settembre 2009 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai fini della VAS sulla proposta di Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo;

Considerato, altresì, che la fase di consultazione pubblica ai fini VAS si è conclusa il 9 novembre 2009 e che le osservazioni pervenute hanno contribuito al processo di adeguamento del Piano;

Considerato che al termine della fase di partecipazione di cui all'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, l'Autorità di bacino del fiume Arno ha provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute ed alla conseguente modifica ed integrazione degli elaborati di Piano;

Vista la deliberazione n. 206 del 24 febbraio 2010 con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno adottava il Piano di gestione di bacini idrografici del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;

Considerato che dell'adozione del Piano di gestione è stato dato avviso nella Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2010;

Visto il decreto DVA-DEC-2010-000081 del 1° aprile 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, contenente il parere motivato favorevole di VAS;
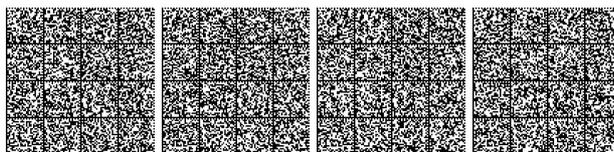
Tenuto conto che nel decreto di cui al punto precedente si prescrive di dare seguito al quadro prescrittivo del parere motivato, attraverso la revisione e integrazione del quadro ambientale, ecologico e conoscitivo entro un anno dall'approvazione e adozione del Piano di gestione;

Considerato che nella deliberazione di cui al punto precedente si da atto che è in corso di emanazione, ai sensi dell'art. 15 comma l del decreto legislativo n. 152/2006, e s.m.i., il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, contenente il parere motivato di VAS, le cui prescrizioni dovranno essere integrate nel Piano e nel relativo rapporto ambientale nei modi e nei tempi che lo stesso indicherà;

Viste le note prot. n. 4455, n. 4457 del 28 settembre 2010 e n. 4608 del 6 ottobre 2010, con le quali l'Autorità di bacino del fiume Arno ha comunicato di avere compiuto gli adempimenti connessi alla procedura di VAS redigendo e trasmettendo alla Regioni la dichiarazione di sintesi prevista dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le misure di monitoraggio ex art. 18 del medesimo decreto.

Sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Vista la nota prot. n. 1101 del 9 marzo 2012 con la quale l'Autorità procedente, in ottemperanza al parere VAS, inviava all'Autorità competente le integrazioni conoscitive al Piano, così come prodotte;

Visto il parere positivo di ottemperanza n. 1057 del 5 ottobre 2012 di revisione e integrazione a seguito di parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale;

Considerato che con il parere di cui al punto precedente, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, ritiene che la revisione del Piano di gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale effettuata sulla base della documentazione integrativa prodotta, recepisca le indicazioni contenute nel succitato Decreto DVA-DEC2010-0000081 del 1° aprile 2010;

Visto il parere positivo di ottemperanza del Ministero per i beni e le attività culturali n. PBAAC/34.19.04/19463/2013 del 17 luglio 2013 con il quale si ritiene che le integrazioni al Piano e al Rapporto Ambientale hanno recepito le osservazioni e condizioni enunciate nel suddetto parere motivato VAS;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 novembre 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.

2. Il Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale è composto dai seguenti elaborati e dalla documentazione prodotta in ottemperanza delle prescrizioni contenute nel decreto DVA-DEC-2010-000081 del 1° aprile 2010, relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica:

Relazione di Piano

Schede di sintesi di sub-unità

Tavole cartografiche

Elaborati:

1) Quadro sinottico delle relazioni esistenti tra pianificazioni di tutela e di ambito

2) Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali. Contributi delle Regioni

3) Registro aree protette

4) Reti e programmi di monitoraggio istituite ai fini dell'art. 8 e dell'all.V

5) Metodologia per la realizzazione dell'Analisi economica del Piano di gestione delle Acque del distretto dell'Appennino Settentrionale. Caso pilota di studio;

6) Sintesi del programma di misura adottate a norma dell'art. 11;

7) Sintesi delle misure di base - Art. 11 e All. VI, All. VII, punto 7, della direttiva 2000/60/CE;

8) Repertorio Piani e Programmi;

9) Elenco osservazioni;

10) Elenco eventi

11) Sito web Distretto

Valutazione Ambientale Strategica

Rapporto Ambientale

Sintesi non tecnica

Allegati

Integrazioni

Aree protette

Beni culturali

Progetto Monitoraggio

Dichiarazione di sintesi

Allegati

Art. 2.

1. Il Piano di gestione di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificati e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto, idrografico dell'Appennino Settentrionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione di cui al presente decreto, in conformità con i commi 4, 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

5. L'Autorità procedente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, prima della presentazione del Piano per l'approvazione ha provveduto alle opportune revisioni dello stesso, tenendo conto delle risultanze dei pareri motivati di valutazione ambientale strategica.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione è pubblicato sul sito web del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale http://www.appenninosettentrionale.it/, nonché sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione sui siti web delle amministrazioni interessate: il parere motivato espresso dall'Autorità competente, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio del Piano, ai fini della VAS.

3. Il Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale è depositato, in originale, presso l'Autorità di bacino del fiume Arno, Via dei Servi, 15 — 50122 Firenze, e risulta disponibile in copia presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma, e presso le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano.

4. L'Autorità di bacino del fiume Arno e le Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 21 novembre 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2014
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2139

14A04758

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2014.

Nomina del dott. Piero Gnudi a Commissario straordinario per la ILVA S.p.A., in Milano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale», ed in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto, altresì, l'art. 2, del sopra citato decreto-legge, secondo cui «i presupposti di cui al comma 1, dell'art. 1, sussistono per la S.p.A ILVA avente sede a Milano»;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, secondo cui il commissariamento ha durata di dodici mesi eventualmente prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2013, con il quale, a far data dal 4 giugno 2013, il dott. Enrico Bondi è stato nominato Commissario straordinario per la S.p.A. ILVA avente sede a Milano, per la durata di un anno;

Considerato che, per l'ILVA S.p.A. avente sede a Milano, perdurano i presupposti per proseguire il commissariamento per un ulteriore periodo di dodici mesi;

Ritenuto che il dott. Piero Gnudi possiede i requisiti professionali necessari previsti per l'attribuzione dell'incarico di Commissario straordinario al quale attribuire poteri e funzioni previste dal citato decreto-legge n. 61 del 2013;

Vista la dichiarazione resa dal dott. Piero Gnudi ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Vista la comunicazione al Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Piero Gnudi è nominato Commissario straordinario per la ILVA S.p.A. avente sede a Milano.
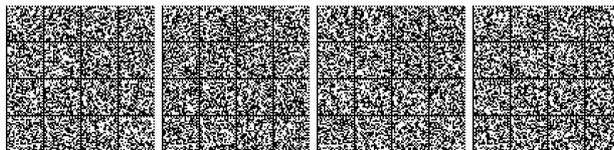
2. Il Commissario straordinario resta in carica per dodici mesi a decorrere dal 4 giugno 2014. Detto incarico è eventualmente prorogabile per ulteriori dodici mesi.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, con successivo provvedimento sarà determinato il compenso omnicomprensivo del Commissario straordinario.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2014

Il Presidente: RENZI

14A04857

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2014.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 45797 del 9 giugno 2014, che ha disposto per il 13 giugno 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 45797 del 9 giugno 2014 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 giugno 2014;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 giugno 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari allo 0,495%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,502.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente allo 0,248% e all'1,492%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04808

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 maggio 2014.

Trasferimento della titolarità del progetto RBFR13PMT1 dall'Università degli studi di Milano all'Università degli studi di Napoli Federico II.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visto il D.M. n. 115 del 19 febbraio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2013 recante: «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2167 del 14 novembre 2013, con il quale è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto RBFR13PMT1 coordinato dalla dott.ssa Silvia Caccia - struttura di afferenza: Università degli Studi di Milano - CUP G48C13000410001;

Considerato che l'Università degli Studi di Milano (Rettore: Prof. Gianluca Vago) con nota del 18 febbraio 2014 comunica che la dott.ssa Silvia Caccia, già assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Milano e assegnataria di un finanziamento per un progetto FIR (RBFR13PMT1 - Finanziamento concesso € 351.147,00) nella sua qualità di Principal Investigator, ha inoltrato formale richiesta di trasferimento del contributo all'Università degli Studi di Napoli Federico II presso la quale, nel frattempo, ha preso servizio come ricercatore a tempo determinato su fondi liberi di ateneo;

Considerato altresì che, nella medesima nota, l'Università degli Studi di Milano precisa che, sentito il parere del Dipartimento di Bioscienze presso il quale si sarebbe dovuto realizzare il progetto, rinuncia al finanziamento e si impegna a trasferire i fondi già ricevuti dal MIUR all'Università degli Studi di Napoli Federico II;

Considerato che l'Università degli Studi di Milano (Direttore del Dipartimento di Bioscienze: prof.ssa Lucia Colombo) con successiva nota del 16 aprile 2014 (pervenuta al MIUR il 5 maggio 2014) comunica che, con la presa in servizio (in data 30 dicembre 2013) della dott.ssa Silvia Caccia nel ruolo di ricercatore a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha autorizzato (Verbale n. 24 del Consiglio di Dipartimento - seduta del 24 gennaio 2014) il trasferimento del contributo MIUR di € 351.147,00 per il progetto RBFR13PMT1, di cui la dott.ssa Silvia Caccia risulta assegnataria, all'Università degli Studi di Napoli Federico II;

Considerato che la dott.ssa Silvia Caccia, in servizio presso il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con nota del 3 gennaio 2014 (firmata anche dal Direttore del Dipartimento: Prof. Paolo Masi), comunica all'Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali di poter gestire il progetto RBFR13PMT1 presso il proprio l'Ateneo, in cui presta servizio, dove le strutture disponibili sono adeguate allo svolgimento delle attività di ricerca e chiede che vengano espletate tutte le procedure possibili per consentire il trasferimento scientifico e amministrativo del progetto dall'Università degli Studi di Milano all'Università degli Studi di Napoli Federico II;

Visto che il Decreto Rettorale n. 2014/722 del 10 marzo 2014 (dell'Università degli Studi di Napoli Federico *II)* ha disposto, tra l'altro, che la dott.ssa Silvia Caccia (ricercatore a tempo determinato per la durata di tre anni presso di Dipartimento di Agraria) svolga le funzioni di coordinatore del progetto RBFR13PMT1 a titolo gratuito, attestando che l'Ateneo è dotato delle strutture idonee allo svolgimento delle attività di ricerca previste dal progetto medesimo;

Preso atto del trasferimento della titolarità del progetto RBFR13PMT1 dall'Università degli Studi di Milano all'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'impegno dell'Università degli Studi di Milano al trasferimento del contributo MIUR di € 351.147,00;

Preso atto altresì dell'avvenuta revoca del CUP G48C13000410001 e della generazione di un nuovo CUP E78B13000020005;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

In considerazione di quanto descritto nelle premesse del presente decreto la titolarità del progetto RBFR13PMT1 è trasferita dall'Università degli Studi di Milano all'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Art. 2.

Il CUP generato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II per il progetto RBFR13PMT1 di cui è titolare è E78B13000020005, in sostituzione del precedente CUP G48C13000410001.

Art. 3.

Fatto salvo quanto espressamente modificato con il presente decreto, vengono confermate tutte le clausole e condizioni di cui al D.D. n. 2167 del 14 novembre 2013.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2014

Il direttore generale: FIDORA

14A04756

DECRETO 13 maggio 2014.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «S.E.P.I.C. - Scuola Europea di Psicoterapia Integrata e Complementare», ad istituire e ad attivare nella sede di Pavia un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
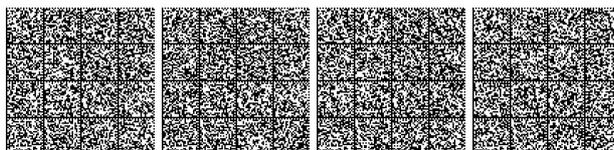
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 giugno 2014 di diniego dell'abilitazione all'Istituto «S.E.P.I.C. - Scuola Europea di Psicoterapia Integrata e Complementare»;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto «S.E.P.I.C. - Scuola Europea di Psicoterapia Integrata e Complementare» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Pavia - Via Bernardino da Feltre, 9 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 16 aprile 2014, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento rilevando che il tentativo di integrare i diversi modelli teorici e culturali presentati risulta macchinoso, con forzature di prassi clinica e metodologica e che il deficit metodologico si traduce nella carenza di linee di struttura dell'impianto della proposta formativa, non garantendo la congruità della formazione articolata negli anni di corso;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «S.E.P.I.C. - Scuola Europea di Psicoterapia Integrata e Complementare» con sede in Pavia - Via Bernardino da Feltre, 9 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2014

Il direttore generale: LIVON

14A04789

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2014.

Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Vista la raccomandazione (CE) della Commissione del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, concernente «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», il cui termine di validità è stato prorogato di ulteriori dodici mesi dall'ordinanza del Ministro della salute 18 maggio 2012, concernente «Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011,
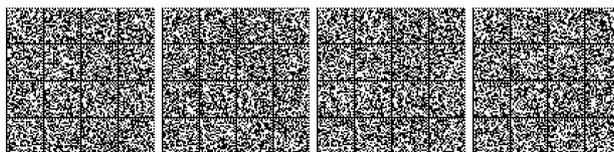
concernente: misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 del 12 giugno 2012, e, di ulteriori dodici mesi, dall'ordinanza del Ministro della salute 7 giugno 2013, concernente «Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante: misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 149 del 27 giugno 2013;

Acquisita in data 21 maggio 2014 la relazione, elaborata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale - Teramo, laboratorio nazionale di riferimento per le diossine e i PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano e condivisa con il Centro di referenza per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio (COVEPI), contenente la valutazione dei livelli di contaminazione di diossine e PCB in campioni di prodotti ittici del lago di Garda, con cui si evidenzia la necessità di mantenere in vigore le misure di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda, previste dall'ordinanza ministeriale del 17 maggio 2011;

Sentite le regioni interessate: Lombardia e Veneto e la provincia autonoma di Trento;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare ulteriormente le misure previste dall'ordinanza 17 maggio 2011;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, già prorogato dall'ordinanza del 18 maggio 2012 e dall'ordinanza del 7 giugno 2013, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2434

14A04869

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 giugno 2014.

Differimento del termine di cui al decreto 21 giugno 2012, n. 209, recante "equiparazione di velivolo privato ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'articolo 746 del codice della navigazione", come modificato dal decreto 30 maggio 2013, n. 214.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Codice della navigazione, approvato dal Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e, in particolare, gli articoli 746 e 748, secondo comma, recanti disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato, nonché gli articoli 826 e 831 del medesimo Codice;

Visto il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto la legge 18 marzo 2008, n. 71, di ratifica e di esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 20 aprile 2006 che assegna al Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare la competenza in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sugli aeroporti militari, nonché la responsabilità afferente lo svolgimento dell'attività di volo militare che in essi si svolge;

Visto il contratto n. 2559 USA, in data 23 dicembre 2011, con il quale il Ministero della difesa ha noleggiato per un anno, eventualmente rinnovabile, a decorrere dal 16 aprile 2012, un aeromobile Gulfstream III tipo G-1159A, da assegnare all'Aeronautica militare per lo svolgimento di attività addestrativa e operativa secondo le modalità specifiche concordate tra le parti, dalla società Lockeed Martin Corporation;

Visto l'atto aggiuntivo al citato contratto n. 2559 del 23 dicembre 2011, in base al quale l'Aeronautica militare ha la possibilità di proseguire nell'utilizzo del citato aeromobile fino al mese di aprile 2015;

Visto il certificato di aeronavigabilità relativo al velivolo Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX, di proprietà della società Lockheed Martin Corporation, in uso all'Aeronautica militare in forza del rinnovo del contratto n. 2559 USA del 23 dicembre 2011, con il quale il Ministero della difesa ha noleggiato il citato velivolo;

Visto il documento Lockeed Martin con il quale tale società accetta che l'aeromobile Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX sia considerato per la durata del citato contratto n. 2559 USA aeromobile di Stato italiano;

Visto il messaggio ENAC, protocollo n. 50911/ETA del 20 aprile 2012 che autorizza l'attività di volo in Italia dell'aeromobile Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX;

Vista la polizza assicurativa, stipulata in aderenza al Regolamento (CE) n. 785/2004, n. AW011810 concernente il citato aeromobile con numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, in materia di esenzioni inerenti le tariffe dei servizi della navigazione aerea, adottato in attuazione del Regolamento (CE) n. 1794/2006;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2012, n. 209, adottato su richiesta del Ministero della difesa, e in particolare l'art. 1, comma 1, che ha equiparato il citato velivolo ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'art. 746 del Codice della navigazione, fino al 16 aprile 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2013, n. 214, adottato su richiesta del Ministero della difesa, che ha disposto la proroga degli effetti del citato decreto 21 giugno 2012, n. 209 fino al 16 aprile 2014;

Vista la richiesta del Ministero della difesa di differire fino al 16 aprile 2015 gli effetti del citato decreto di equiparazione 21 giugno 2012, n. 209, come modificato dal decreto 30 maggio 2013, n. 214;

Considerato che le citate attività in cui viene impiegato il velivolo sono svolte senza alcun fine di lucro, esclusivamente e ininterrottamente per l'espletamento dei compiti istituzionali assegnati alle Forze armate e che pertanto ricorrono i requisiti per adottare il decreto di equiparazione a velivolo di Stato richiesto dal Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2012, n. 209, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2013, n. 214, è differito al 16 aprile 2015 e fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dagli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2014

Il Ministro: LUPI

14A04793

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 2014.

Modifica al decreto 20 aprile 2011 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 20 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 104 del 6 maggio 2011 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (SI), Via Basilicata n. 1-3 (Località Fosci) è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 29 maggio 2014 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 20 aprile 2011;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 20 aprile 2011 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (SI), Via Basilicata n. 1-3 (Località Fosci), è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009 par. 5.2
Acidità totale	DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 met. II
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido D-Malico	OIV MA-AS313-12A R2009
Acido sorbico, Acido benzoico	OIV MA-AS313-20 R2006
Alcol metilico (metanolo)	OIV MA-AS312-03A R2009
Ammine: Istamina, Tiramina, 2-fenil-etilammina, Putrescina, Cadaverina	OIV-MA-AS315-18 R2009
Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV MA-AS323-04B R2009
Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm	OIV MA-AS2-07B R2009
Carbossimetil cellulosa (CMC)	OIV MA-AS315-22 R2010
Caseina (come allergene), Ovoalbumina (come allergene)	OIV MA-AS315-23 R2012
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R2009
Conta Lieviti, Conta Batteri Acetici, Conta Batteri Lattici, Conta Muffe	OIV-MA-AS4-01 R2010 (escluso p.to 3)
Derivati cianici	OIV MA-AS315-06 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-AS315-03 R2009 par. 2
Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito	DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 met. II
Estratto non riduttore, Estratto ridotto	OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2009
Ferro	OIV MA-AS322-05A R2009
Lisozima	OIV MA-AS315-14 R2007
Litio	DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 met. XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012
Ocratossina A (0.06-2 ppb)	ML483 rev. 4 2014

pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Piombo	OIV-MA-AS322-12 R2006
Rame	OIV MA-AS322-06 R2009
Residui di fitofarmaci: Abamectin, Acefate, Acrinatrin, Alloxidim sodium, Ametoctradin, Amisulbrom, Azinfos etile, Azinfos metile, Azoxistrobin, Benalaxil, Benomyl, Benthiovalicarb isopropile, Benzoximate, Bifenazate, Bifentrin, Boscalid, Bromopropilato, Bromuconazolo, Bupirimate, Buprofezin, Carbaril, Carbendazim, Carbofenotion, Carfentrazone, Chinometionato, Chlorantraniliprole, Ciflutrina, Cimoxanil, Cipermetrina, Ciproconazolo, Clethiodim, Clofentenzine, Clorfenson, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Clorprofam, Clortiamide, Clothianidin, Clozolinate, Cresoxim metile, Cyazofamide, Cycloxidim, Cyflufenamid, Cyprodinil, Deltametrina, Diazinone, Diclobenil, Diclobutrazolo, Diclofluanide, Dicloran ,Dicofol, Dietofencarb, Difeniammina, Difenoconazolo, Diflovidazin, Diflubenzuron, Dimetoato, Dimetomorf, Diuron, DNOC, Dodine, Emamectin benzoato, Endosulfan solfato, Esaconazolo, Esfenvalerate, Ethephon, Ethirimol, Etofenprox, Etoxazolo, Famoxadone, Fenamidone, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazolo, Fenexamide, Fenotiocarb, Fenoxycarb, Fenpropatrin, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenson, Fenvalerate, Flazasulfuron, Fluazifop butile, Fluazinam, Flucycoxuron, Fludioxinil, Flufenuxuron, Fluopicolide, Flupyram, Flusilazol, Fluvalinate, Folpet, Formetanate Idrocloride, Fosalone, Fosfamidone, Fosmet, Gibberellic acid, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Isoxaben, Lambdacialotrina, Lufenuron, Malation, Mandipropamid, MCPA, Mecoprop, Mepanipirim, Meptyldinocap, Metalaxil, Methomyl, Metiocarb, Metossifenozide, Metrafenone, Miclobutanil, Molinate, Monolinuron, Nitrotal isopropile, Oxadiazon, Oxadixil, Oxifluorfen, Paration metile, Penconazolo, Pendimetalin, Piperonil butossido, Piraclostrobin, Pirazofos, Piretrine, Piridaben, Piridafention, Pirifenox, Pirimetanil, Pirimicarb, Pirimifos metile, Procimidone, Propamocarb, Propargite, Propiconazolo, Propisochlor, Propizamide, Proquinazid, Pymetrozin, Pyraflufen	OIV MA-AS323-08 R2012

etile, Quinalfos, Quinoxifen, Rotenone, Spinosad, Spirodiclofen, Spirotetramat, Spiroxamina, Tebuconazolo, Tebufenozide, Tebufenpirad, Teflubenzuron, Terbumeton, Terbutrina, Tetraclorvinfos, Tetraconazolo, Tetradifon, Thiacloprid, Thiamethoxam, Tiofanate metile, Tionazin, Tolilfluanide, Tralometrina, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxistrobin, Triflumuron, Valifenalate, Vinclozolin, Zoxamide	
Residui di fitofarmaci: Abamectin, Alloxidim Sodium, Ametoctradin, Amisulbrom, Azoxistrobin, Benalaxil, Benomyl, Benthiovalicarb isopropyl, Benzoximate, Bifenazate, Boscalid, Bromuconazole, Buprofezin, Carbaril, Carbendazim, Chlorpyrifos Methyl, Chorantraniliprole, Cimoxanil, Ciproconazolo, Clethiodim, Clofentenzine, Clorpirifos etile, Clothianidin, Cyazofamide, Cycloxidim, Cyprodinil, Deltametrina, Dietofencarb, Difeniammina, Difenoconazolo, Diflovidazin, Diflubenzuron, Dimetomorf, Diuron, Dodine, DNOC, Emamectin-benzoate, Esaconazolo, Ethephon, Etirimol, Etofenprox, Etoxazolo, Fenamidone, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazolo, Fenexamide, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Flazasulfuron, Fluazifop-butile, Fluazinam, Flucycoxuron, Fludioxinil, Flufenuxuron, Flusilazol, Formetanate Idrocloride, Gibberellic acid, Hexythiazox, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprovalicarb, Isoxaben, Mandipropamid, MCPA, Mecoprop, Mepanipirim, Meptyldinocap, Metalaxil, Methomyl, Metiocarb, Metossifenozide, Metrafenone, Miclobutanil, Molinate, Monolinuron, Oxadiazon, Oxadixil, Penconazolo, Pendimetalin, Piraclostrobin, Piridaben, Pirimetanil, Pirimicarb, Pirimifos metile, Propamocarb, Propargite, Propiconazolo, Propisochlor,Proquinazid, Pymetrozin, Quinoxifen, Rotenone, Spinosad, Spirotetramat, Spiroxamina, Tebuconazolo, Tebufenozide, Tebufenpirad, Teflubenzuron, Terbutrina, Thiacloprid, Thiamethoxam, Tiofanate Metile, Tolilfluanide, Triadimenol, Trifloxistrobin, Triflumuron, Valifenalate, Zoxamide	ML488 rev. 2 2014
Solfati	OIV MA-AS321-05A R2009

Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 allegato p.to I met. B
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009 met. B
Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, titolo alcolometrico volumico totale	OIV MA-AS312-01A R2009 met. B + OIV MA-AS311-03 R2003
Zinco	OIV MA-AS322-08 R2009
Zuccheri: Fruttosio, Glucosio, Saccarosio, Glicerolo, Zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio), Zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), Glucosio+Fruttosio	OIV MA-AS311-03 R2003

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04790

DECRETO 5 giugno 2014.

Modifica al decreto 20 aprile 2011 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'ar. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 20 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 102 del 4 maggio 2011 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (SI), Via Basilicata n. 1-3 (Località Fosci) è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 29 maggio 2014 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 20 aprile 2011;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 20 aprile 2011 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (SI), Via Basilicata n. 1-3 (Località Fosci), è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: K232, K270, delta-K	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I
Acidi grassi liberi (acidità)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi: miristico, palmitico, palmitoleico, margarico, margaroleico, stearico, oleico, linoleico, arachico, linolenico, eicosanoico, beenico, lignocerico	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04791

DECRETO 5 giugno 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio chimico camera di commercio Torino, in Torino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 27 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 266 del 13 novembre 2010 con il quale al Laboratorio chimico camera di commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 giugno 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 febbraio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio chimico camera di commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico camera di commercio Torino perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi (composizione)	ISO 5508:1990 + ISO 12966-2:2011
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato 1
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

14A04802

DECRETO 20 giugno 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge persistenti dal 1° gennaio 2014 al 4 marzo 2014 nella provincia di Pavia.

Dato atto alla regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite a fronte dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola.

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Pavia:

piogge persistenti dal 1° gennaio 2014 al 4 marzo 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Bagnaria, Calvignano, Cecima, Codevilla, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montebello della battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Torrazza Coste, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello:

piogge persistenti dal 1° gennaio 2014 al 4 marzo 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cecima, Cigognola, Fortunago, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Ponte Nizza, Rea, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Stradella, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verrua po, Volpara, Zenevredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2014

Il Ministro: MARTINA

14A04794

DECRETO 20 giugno 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge persistenti dal 4 gennaio 2014 al 4 marzo 2014.

Nella provincia di Reggio nell'Emilia.

Dato atto alla regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle Infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Reggio nell'Emilia:

piogge persistenti dal 4 gennaio 2014 al 4 marzo 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Bagnolo in Piano, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Correggio, Gualtieri, Novellara, Poviglio, Reggio nell'Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2014

Il Ministro: MARTINA

14A04795

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Ropivacaina Teva» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di Mutuo Riconoscimento NL/H/1583/001/R/001 con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 152/2014).

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 71 del 4 marzo 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 - Supplemento Ordinario n. 32 del 2 aprile 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo Riconoscimento NL/H/1583/001/R/001 del medicinale Ropivacaina Teva con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 31 luglio 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Messina, 38 - 20154 Milano - Codice Fiscale/partita I.V.A. 11654150157, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 9 aprile 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: ROPIVACAINA TEVA.

Confezioni:

039805015 «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 100 ml;

039805027 «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 100 ml;

039805039 «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche da 100 ml;

039805041 «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 200 ml;

039805054 «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 200 ml;

039805066 «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.R.L.

Procedura: mutuo riconoscimento.

Codice procedura europea NL/H/1583/001/R/001.

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 71 del 4 marzo 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2014, fino alla data di scadenza

del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A04858

DETERMINA 23 giugno 2014.

Inserimento del medicinale «elosulfase alfa (Vimizim)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, come «terapia enzimatica sostitutiva (ERT) per il trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo IV A (MPS IV A, Sindrome di Morquio *A)*». (Determina n. 623/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale «elosulfase alfa (Vimizim)» ha ottenuto nel 2009 lo status di medicinale orfano nell'UE e negli USA e che in data 20 febbraio 2014 il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ha adottato un'opinione positiva alla sua immissione in commercio per la stessa indicazione di cui sopra, e cioè: «trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo IV A (MPS IV A, Sindrome di Morquio *A)*»;

Tenuto conto che attualmente non esistono terapie per la MPS IVA e il farmaco è quindi l'unica alternativa terapeutica disponibile per trattare pazienti affetti da mucopolisaccaridosi di tipo IV A;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale «nelle more» di una sua prossima commercializzazione in Europa e sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 12-14 maggio 2014 – Verbale n. 25;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «elosulfase alfa (Vimizim)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, come «terapia enzimatica sostitutiva (ERT) per il trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo IV A (MPS IV A, Sindrome di Morquio *A)*»;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «elosulfase alfa (Vimizim)» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'indicazione terapeutica: «terapia enzimatica sostitutiva (ERT) per il trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo IV A (MPS IV A, Sindrome di Morquio *A)*», nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente determinazione, e a condizione che ai pazienti (o ai loro tutori legali) venga fornita un'informazione adeguata sui dati di efficacia e sicurezza attualmente disponibili e che i clinici si impegnino a fornire un follow up semestrale sul rapporto rischio beneficio del farmaco.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: elosulfase alfa

- (Vimizim – BioMarin Europe Ltd.).

Indicazione terapeutica: terapia enzimatica sostitutiva (ERT) per il trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo IV A (MPS IV A, Sindrome di Morquio *A)*.

Criteri di inclusione: pazienti affetti da mucopolisaccaridosi IVA, con dimostrato deficit di N-acetilgalattosamina 6-solfatasi.

Criteri di esclusione: nessuno.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: Ogni flaconcino da 5 ml contiene 5 mg di elosulfase alfa (rh- N-acetilgalattosamina 6-solfatasi umana (rhGALNS) (1.0 mg/ml).

Il paziente dovrà essere pesato prima della prima infusione e successivamente ogni sei mesi.

Il paziente riceverà infusioni settimanali (7 ± 3 giorni) alla dose di 2 mg/Kg di Elosulfase alfa.

Volumi e velocità di infusione raccomandati* Peso del paziente (kg)	Volume totale di infusione (ml)	Fase 1 Velocità di infusione iniziale 0-15 minuti (ml/ora)	Fase 2 15-30 minuti (ml/ora)	Fase 3 30-45 minuti (ml/ora)	Fase 4 45-60 minuti (ml/ora)	Fase 5 60-75 minuti (ml/ora)	Fase 6 75-90 minuti (ml/ora)	Fase 7 90 minuti e oltre (ml/ora)
< 25	100	3	6	12	18	24	30	36
≥ 25	250	6	12	24	36	48	60	72

Costo indicativo del trattamento: E. 424.320/anno (per paz. di 30 Kg di peso).

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del Trattamento	6 mesi		12 mesi	
Esame emocromocitometrico	X	X		X	
Funzione Epatica	X	X		X	
Funzione Renale	X	X		X	
GAG urinari	X	X		X	
Ecocardiogramma	X			X	
Elettrocardiogramma	X			X	
Test cammino 6 min (solo> 6 anni)	X	X		X	
Reazioni avverse al farmaco di tipo severo		Si	No	Si	No

14A04798

DETERMINA 23 giugno 2014.

Inserimento di una indicazione terapeutica del medicinale per uso umano «bevacizumab – Avastin» nell'elenco *ex lege* n. 648/1996. (Determina n. 622 DG/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'AIFA, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro Visti Semplici, fg. n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui il professor Luca Pani è stato nominato direttore generale dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 536/1996, convertito nella legge n. 648/1996 sopra citato, inserito dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito in legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha previsto la possibilità di inserimento nell'elenco di cui alla legge n. 648/1996, con erogazione a carico del SSN, di medicinali utilizzabili per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, anche in caso di alternativa terapeutica già autorizzata, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica, nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza;

Vista la determinazione AIFA del 23 maggio 2007, recante «Inserimento del medicinale bevacizumab (Avastin) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare», come modificata dalle determinazioni AIFA del 4 marzo 2009 e del 28 ottobre 2010;

Vista la determinazione AIFA del 18 ottobre 2012, recante «Esclusione del medicinale bevacizumab (Avastin) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648», con cui è stata abrogata la determinazione AIFA del 28 ottobre 2010;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, Sezione V, reso nella seduta del 15 aprile 2014;

Viste le richieste delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna finalizzate all'inserimento nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale del farmaco «bevacizumab (Avastin)» per l'indicazione terapeutica «degenerazione maculare correlata all'età» (AMD);

Visto il parere favorevole a tale inserimento nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, reso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 9 e 10 giugno 2014, di cui allo stralcio di verbale del 19 giugno 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente inserire, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 4-*bis* del decreto-legge n. 536/1996, convertito nella legge n. 648/1996, il medicinale «bevacizumab (Avastin)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per l'indicazione terapeutica «degenerazione maculare correlata all'età» (AMD),

Determina:

Art. 1.

Inserimento del medicinale «bevacizumab-Avastin» nell'elenco ex lege *n. 648/1996*

1. Il medicinale «bevacizumab - Avastin» è inserito nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 4-*bis*, del decreto-legge n. 536/1996, convertito nella legge n. 648/1996, per l'indicazione terapeutica «degenerazione maculare correlata all'età» (AMD).

Art. 2.

Condizioni per l'erogazione del medicinale «bevacizumab - Avastin» nell'elenco ex lege *n. 648/1996*

1. L'erogazione del medicinale «bevacizumab (Avastin)» deve essere effettuata secondo le seguenti condizioni, finalizzate alla tutela del paziente nell'uso del suddetto farmaco per un'indicazione non registrata:

a) Allo scopo di garantire la sterilità, il confezionamento in monodose del farmaco «bevacizumab» per l'uso intravitreale dovrà essere effettuato esclusivamente da parte di farmacie ospedaliere in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto delle norme di buona preparazione;

b) La somministrazione del bevacizumab per uso intravitreale dovrà essere riservata a centri oculistici ad alta specializzazione presso ospedali pubblici individuati dalle Regioni;

c) La somministrazione del farmaco potrà avvenire solo previa sottoscrizione da parte del paziente del consenso informato che contenga le motivazioni scientifiche accompagnate da adeguate informazioni sull'esistenza di alternative terapeutiche approvate seppur ad un costo più elevato a carico del SSN;

d) Attivazione di un registro di monitoraggio alla quale sia allegata la scheda di segnalazione delle reazioni avverse.
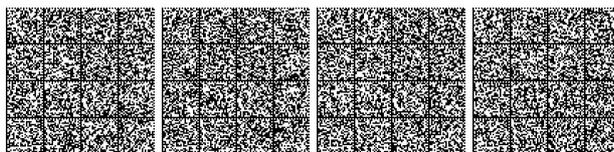
Art. 3.

Modalità di prescrizione

1. La prescrizione del farmaco, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, da parte dei centri utilizzatori deve essere effettuata per singolo paziente mediante la compilazione della scheda di prescrizione informatizzata, secondo le indicazioni sul sito https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 4.

Rivalutazione delle condizioni

1. L'AIFA si riserva di assumere ogni diversa valutazione e ogni più opportuna determinazione a tutela della sicurezza dei pazienti, in applicazione dell'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 536/1996, convertito nella legge n. 648/1996, a seguito dell'analisi dei dati raccolti attraverso il suddetto monitoraggio o di ogni ulteriore evidenza scientifica che dovesse rendersi disponibile.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A04799

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINA 6 giugno 2014.

Attrezzatura informatica delle SOA per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio. (Determina n. 5/2014).

L'articolo 67 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che le SOA (Società Organismi di Attestazione) debbano disporre di attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall'Autorità per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio.

Le caratteristiche dell'attrezzatura, così come di seguito definita, e la struttura informatica delle SOA dovranno essere aggiornate in relazione all'aggiornamento della struttura informatica dell'Autorità. Analogamente, le policy di sicurezza delle SOA dovranno essere, di volta in volta, adeguate ad eventuali mutamenti delle policy di sicurezza dell'Autorità.

La comunicazione delle informazioni «da» e «verso» l'Autorità avviene nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

Le tecnologie informatiche a supporto della trasmissione informatica dei documenti, in piena conformità con le Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71 comma 1-*bis* del CAD, sono principalmente:

la cooperazione applicativa, secondo il modello costituito dall'insieme delle regole e delle specifiche funzionali del sottosistema logico SPCoop. Nel caso in cui la SOA debba scambiare informazioni con l'Autorità attraverso l'utilizzo di servizi (ovvero non tramite le applicazioni rese disponibili sul portale web dell'Autorità), dovranno essere adottati i sistemi previsti da SPCoop, in conformità alle direttive tecniche emanate da DigitPA (oggi AgID - Agenzia per l'Italia Digitale) in relazione alla Porta di Dominio ed alla busta di eGov;

la posta elettronica certificata (PEC), così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2005 n. 97 e dal decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2005, n. 266 contenente le «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;

la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata per i legali rappresentanti e i direttori tecnici delle SOA.

La SOA dovrà effettuare la riproduzione su supporti informatici e la conservazione nel tempo dei documenti e delle informazioni di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento in conformità al CAD (Capo III - Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del medesimo CAD.

La SOA dovrà operare nel rispetto della regolamentazione in materia di privacy e delle misure minime di sicurezza, così come definito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» (c.d. Codice della Privacy), in vigore dal 1° gennaio 2004. In relazione agli aspetti di privacy la SOA dovrà inoltre adottare le prescrizioni introdotte dai seguenti provvedimenti normativi:

legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, «Attuazione della Direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE».

Dovranno, altresì, essere rispettati i pronunciamenti del Garante della Privacy, ivi compresi gli adempimenti per gli amministratori di sistema contenuti in «Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 2008, n. 300 - Serie generale e successive modificazioni ed integrazioni.

ATTREZZATURA INFORMATICA DELLE SOA

Requisiti di sicurezza delle infrastrutture presso le SOA

La SOA dovrà, in sintonia con le politiche di sicurezza dell'Autorità, definire ed applicare idonee misure di sicurezza fisica, logica ed organizzativa sulla base di requisiti di sicurezza, riservatezza, integrità e disponibilità di dati, documenti ed informazioni, oltre alle misure derivanti da una propria analisi dei rischi informatici.

L'infrastruttura di base, nella quale verranno realizzati i database, dovrà essere in grado di garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature per quanto riguarda la logica elaborativa necessaria alla visibilità dei dati. Dovranno essere utilizzati, ove necessario, sistemi ridondati in grado di garantire l'alta affidabilità e la continuità nell'utilizzo dei database anche a fronte dell'indisponibilità di alcune componenti dell'infrastruttura di base. Dovranno, inoltre, essere previste procedure di carattere tecnico e organizzativo in materia di conservazione e ripristino delle informazioni (backup&restore). In tale ambito la SOA dovrà disporre, tra l'altro, di un gruppo di continuità in grado di alimentare tutte le apparecchiature che si riterrà opportuno collegare per un tempo sufficiente a terminare le operazioni di salvataggio e chiusura ordinata del sistema al fine di evitare la perdita di informazioni.

L'infrastruttura di rete utilizzata dalla SOA dovrà avvalersi di dispositivi tecnologici (apparecchiature per l'instradamento quali switch, router, etc.) idonei a garantire le opportune misure di sicurezza informatica e l'adeguato svolgimento delle attività di pertinenza. In particolare, l'infrastruttura di base e le apparecchiature che ospitano i database dovranno essere protetti da opportuni sistemi firewall, in grado di impedire accessi non autorizzati e di concedere l'utilizzo dei database e delle risorse in modo controllato. I sistemi della SOA dovranno prevedere misure idonee a proteggere le informazioni da codice malevolo, virus informatici o altri software dannosi, come ad esempio malware, worm e trojan.

Ove applicabile e come prescritto dal già richiamato Codice in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento al Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B al Codice della Privacy), il trattamento di dati personali con strumenti elettronici deve essere consentito ai soli incaricati dotati di credenziali che consentano il superamento di una procedura di autenticazione specifica.

Per gli incaricati potranno essere individuati «profili di autorizzazione» di ambito diverso. Detti profili di autorizzazione, relativi a ciascun incaricato o a classi omogenee di incaricati, dovranno essere individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento e comunque in modo tale da limitare l'accesso ai soli dati necessari all'effettuazione delle operazioni previste per lo specifico trattamento.

La SOA dovrà disporre di un collegamento alla rete Internet al fine di comunicare e/o reperire le informazioni di propria pertinenza attraverso le funzionalità rese disponibili sul portale dell'Autorità. Tale collegamento dovrà consentire una velocità di navigazione di almeno 7 Mbps in download e di almeno 384 Kbps in upload.

Caratteristiche hardware minime dei sistemi server

Le SOA dovranno disporre di adeguati server, fisici o virtuali, allo stato dell'arte della tecnologia, secondo l'architettura autonomamente scelta per realizzare il sistema.

I sistemi server dovranno ricomprendere un sottosistema di memorizzazione con spazio disco adeguato a mantenere in linea le informazioni di competenza acquisite nel corso del tempo e con caratteristiche di alta affidabilità ed efficienza (es. modalità RAID).

Per la gestione dei documenti e delle informazioni il cui trattamento è effettuato nell'ambito di un processo di dematerializzazione, ovvero esclusivamente in formato elettronico, le SOA si dovranno dotare di dispositivi per la conservazione dei documenti informatici in accordo con le normative vigenti(CAD - Capo III - Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 dello stesso Codice).

Caratteristiche software minime

Le SOA dovranno disporre di un database per la gestione di tutte le informazioni di cui all'art. 8 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Il database dovrà, inoltre, gestire le informazioni relative alle istruttorie sulla qualificazione per consentire l'acquisizione di quanto necessario allo svolgimento dell'attività di vigilanza in capo all'Autorità (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010).

Il software utilizzato dalle SOA per alimentare il database dovrà essere realizzato in conformità alle regole in materia di tutela della privacy e consentire l'accesso agli utenti in relazione al ruolo svolto nell'ambito del processo di attestazione. Lo stesso dovrà disporre di funzionalità per la gestione dei dati del contratto di attestazione tra la SOA e l'operatore economico, per la gestione del ciclo di vita della richiesta di attestazione e dell'attestato rila-

sciato ed, in definitiva, per la gestione delle informazioni di cui all'art. 8 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Le SOA dovranno comunicare ad AVCP i dati relativi alle imprese attestande e/o attestate utilizzando una delle seguenti modalità:

attraverso l'interazione con l'applicazione «Attestazioni», accessibile dalla sezione dei «Servizi ad accesso riservato» del portale AVCP;

attraverso l'uso di servizi di cooperazione applicativa secondo le specifiche pubblicate sul medesimo portale AVCP.

Quanto sopra premesso e considerato si invitano tutte le SOA autorizzate all'adozione e/o all'aggiornamento nei sensi suesposti degli standard infrastrutturali e di sicurezza dei propri sistemi informatici, nell'ottica del perseguimento del migliore efficientamento del sistema, assegnando per l'aggiornamento il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione, fermi restando gli obblighi delle SOA di assicurare la trasmissione dei dati/informazioni di cui all'art. 8, comma 2 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, disciplinata dall'Autorità con il distinto Comunicato afferente il rilascio in esercizio della procedura «attestazioni».

Il riscontro da parte dell'Autorità della mancata tempestiva attuazione di quanto previsto nella presente determinazione comporterà i necessari e conseguenti provvedimenti a carico delle SOA inadempienti.

Roma, 6 giugno 2014

Il Presidente: SANTORO

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2014
Il Segretario: ESPOSITO

14A04755

CONFERENZA UNIFICATA

INTESA 15 maggio 2014.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per la semplificazione procedurale finalizzata alla conclusione dei Programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II». (Rep. Atti n. 52/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 15 maggio 2014;

Visto l'art. 4, comma 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuova, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un Programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 sopra citata, che prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, volto a definire gli indirizzi e i contenuti del Programma in esame, nonché le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 sopra richiamata, detta le disposizioni relative al finanziamento dei Programmi di recupero urbano in esame e indica i criteri e gli indirizzi per la predisposizione dei bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni e i contenuti delle proposte da presentare;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, recante «Modifiche al D.M. 27 dicembre 2001, relativo ai Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di quartiere II», che approva la Tabella di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse individuate per l'attuazione dei programmi e lo schema di bando che costituisce riferimento di massima per la predisposizione da parte delle singole regioni dei bandi di gara per la partecipazione dei comuni ai programmi stessi;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stipulato con le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, cofinanziatrici dei programmi, appositi «Accordi di programma quadro» per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito dei «Contratti di quartiere II», che disciplinano, tra l'altro, i compiti dei Comitati paritetici Stato-Regioni;

Considerato che le Regioni Toscana, Campania e Calabria non hanno manifestato, nei termini indicati dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002, la volontà di aderire al programma «Contratti di quartiere II»;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pervenuta in data 12 febbraio 2014, prot. CSR A-4.23.2.13, con la quale si comunicano gli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dalla Corte dei conti sulla gestione dei Programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II», finalizzata a verificarne lo stato di attuazione a livello nazionale e delle singole regioni, individuandone le criticità che ne impediscono la conclusione, dando conto dei livelli di rendicontazione delle risorse e delle modalità di monitoraggio degli interventi, approvata con la Delibera della sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato del 21 novembre 2013, n. 15/2013/G;

Vista la nota prot. CSR 687 P-4.23.2.13 del 13 febbraio 2014, con la quale, nel diramare la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si evidenziano le proposte di soluzione e le iniziative indicate dal Ministero stesso per superare le criticità segnalate dalla Corte dei conti con la Relazione sopra indicata, affinchè siano svolte, in sede di Conferenza, le attività di coordinamento necessarie a tal fine;

Visti gli esiti della riunione istruttoria indetta per il giorno 19 febbraio 2014 nel corso della quale le Regioni hanno segnalato le difficoltà riscontrate nella conclusione dei programmi e nell'erogazione delle risorse indicate negli Accordi di programma siglati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e si è concordato di costituire un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incaricato di elaborare una proposta di accordo o di intesa, da sottoporre alla Conferenza Unificata in tempo utile per fornire riscontro a quanto richiesto dalla Corte dei contri nei tempi da essa indicati;

Vista la nota del 28 aprile 2014, prot. CSR 1733 P-4.23.2.13, con la quale è stato diramato uno schema di accordo, elaborato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da concludere ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la semplificazione procedurale finalizzata alla conclusione dei programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» che, in relazione alle differenziate tipologie di avanzamento dei singoli interventi, prevede differenziate misure correttive;

Visti gli esiti della riunione istruttoria indetta per il giorno 6 maggio 2014, per discutere la proposta di accordo trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso della quale le Regioni, nel condividere i contenuti della proposta, hanno formulato alcune richieste di modifica e di integrazione al testo, ritenute in gran parte accoglibili dal Ministero e hanno espresso perplessità in ordine allo strumento giuridico utilizzato, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze si è riservato di far conoscere le proprie valutazioni in ordine alla possibilità di riutilizzare le somme revocate, cadute in perenzione;

Visto il nuovo testo, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità dell'intesa, da sancire ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che recepisce le richieste di integrazione e modifica al testo avanzate dalle Regioni nel corso della riunione sopra indicata, diramato con nota prot. CSR 1931 P-4.23.2.13 del 13 maggio 2014;

Vista la successiva proposta di intesa elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre alla Conferenza, che recepisce le richieste di ulteriori modifiche e integrazioni al testo formulate per le vie brevi dalle Regioni Piemonte e Lombardia e tiene conto dei rilievi e delle osservazioni avanzate dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine ai punti 1.2 e 4.1 della proposta stessa, trasmessa con nota prot. CSR1974 P-4.23.2.13 del 15 maggio 2014 che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);

Visti gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, nel constatare che tutte le modifiche e le istanze delle Regioni sono state accolte, hanno espresso l'intesa e hanno consegnato un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 2), acquisendo i chiarimenti relativi alle modifiche apportate al testo a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che l'ANCI ha espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, subordinato all'accoglimento di un emendamento volto ad apportare una integrazione a quanto disciplinato nel punto 4 del testo, secondo quanto indicato in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 3);

Preso atto che l'UPI ha espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di poter accogliere la richiesta di modifica al testo presentata dall'ANCI;

Sancisce intesa

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'atto per la semplificazione procedurale finalizzata alla conclusione dei Programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II».

Roma, 15 maggio 2014

Il Presidente: LANZETTA

Il Segretario: NADDEO

ALLEGATO 1

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II"

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del.......,............

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

VISTO l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, che ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, con il quale è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II"' nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

CONSIDERATO che tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni cofinanziatrici del programma (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna) sono stati sottoscritti, tra il 2005 e il 2007, a seguito della procedura concorsuale con la quale sono stati individuati i comuni da ammettere a finanziamento, Accordi di programma quadro per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da

realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratti di quartiere II debitamente registrati dalla Corte dei Conti;

VISTA l'indagine conoscitiva sul programma di che trattasi svolta dalla Corte dei Conti Sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ed approvata con deliberazione n. 15/2013/G in esito all'Adunanza del 21 novembre 2013;

CONSIDERATO che dalla citata indagine è emersa una eccessiva dilatazione dei tempi di attuazione del programma, tuttora in fase di realizzazione per una parte significativa, nonché un esito insoddisfacente del monitoraggio ed una complessità procedurale conseguente anche al coinvolgimento di più soggetti pubblici oltre che a specifici fattori di criticità quali la perenzione abbreviata che non appare congrua se rapportata all'esecuzione di opere pubbliche;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di comunicare, entro la data del 19.05.2014, le misure adottate a seguito della citata Deliberazione 15/2013 finalizzate a superare le criticità riscontrate nell'attuazione del programma anche prevedendo la revoca dei finanziamenti non ancora attivati e che il predetto Ministero ha richiesto che la deliberazione della Corte dei conti fosse condivisa con le regioni cofinanziatrici dei programmi e con gli enti locali che rappresentano le stazioni appaltanti dei medesimi e che le iniziative da intraprendere fossero oggetto di approfondimento e possibilmente di intesa nella sede della Conferenza;

Visti gli esiti delle riunioni a livello tecnico svoltesi in data 19.2.2014 e 6.5.2014;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art. ...., tra Stato, regioni e autonomie locali sul documento concernente "Misure per la semplificazione procedurale finalizzata alla conclusione del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratti di quartiere II", allegato alla presente intesa.

Roma, ...

Il presidente:

Il segretario:

REGIONI PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA. VENETO. FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA. PUGLIA, BASILICATA. CALABRIA, SICILIA SARDEGNA.

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II"

0. Premessa

La Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - ha svolto una indagine conoscitiva sul programma "Contratti di quartiere II" finalizzata a verificarne lo stato di avanzamento fisico e finanziario a livello nazionale e delle singole regioni ad individuare le criticità che ne impediscono la conclusione. L'indagine conoscitiva è stata oggetto della deliberazione Sezione n. 15/2013/G emessa dalla Sezione centrale di controllo nell'adunanza del 21 novembre 2013.

L'istruttoria della Corte dei Conti ha evidenziato diversi profili di criticità riferibili alla fase attuativa dei programmi. In particolare è stata rilevata una pesante dilatazione dei tempi di realizzazione nonostante la legge di finanziamento del programma risalga al 2001.

Il monitoraggio degli interventi, fatto salvo quello con caratteristiche meramente finanziarie è stato ritenuto *"insoddisfacente, non solo perché esso è stato tardivo, ma anche perché parziale, in conseguenza di una carente trasmissione di dati al Ministero delle infrastrutture in particolare da parte di alcune Regioni. L'assenza di un monitoraggio concomitante con la gestione ha precluso possibili interventi correttivi, sostitutivi, di revoca o semplicemente di sollecito dell'esecuzione delle opere. In secondo luogo, la conoscenza parziale dei risultati conseguiti, solo in parte motivata dal mancato completamento degli interventi, è risultata non adeguata a consentire una valutazione dell'efficacia ed efficienza della gestione"*.

La Corte ha anche ritenuto come la complessità procedurale del programma nazionale caratterizzata dal coinvolgimento di più soggetti pubblici *"sia di per sé un fattore di criticità"* comporti la necessità di un ripensamento del sistema di finanziamento adottato da parte dello Stato.

La "perenzione abbreviata" propria della contabilità della finanza pubblica è stata riconosciuta come un ulteriore fattore di appesantimento della gestione risultando non certo congrua rispetto alla tempistica di esecuzione delle opere pubbliche.

La deliberazione 15/2013 ha indicato le misure correttive da adottare per contrastare l'eccessiva dilatazione dei tempi di realizzazione. Tra queste particolare rilievo assume la revoca finanziamenti, possibilità peraltro prevista dagli Accordi di programma quadro, ovvero da attivare mediante uno specifico intervento legislativo.

In ottemperanza alla decisione della Corte dei Conti vanno. pertanto, poste in essere opportune iniziative e misure adeguate per ridurre le criticità riscontrate che andranno comunicate alla Corte medesima entro il termine stabilito del 19 maggio 2014.

Nel contesto sopra delineato il presente documento individua pertanto modalità operative finalizzate alla conclusione del programma innovativo di recupero urbano

denominato "Contratti di quartiere II'" anche attraverso un più forte impulso, maggiore coordinamento e monitoraggio da parte delle regioni che possano consentire di portare a conclusione in tempi ragionevolmente certi iniziative che risultano avviate ormai a partire dal 2006.

1. Ricognizione interventi

I Contratti di quartiere per i quali sono stati sottoscritti gli atti contrattuali sono 195 e sono pressoché tutti da ultimare. Allo stato attuale ne risultano conclusi 7: Sant'Angelo Lodigiano (LO), Pavia (Scala), Pavia (Pelizza). Cremona, Cupramontana (AN) Somma Vesuviana (NA), Aidone (EN). In relazione alle differenziate tipologie di avanzamento dei singoli interventi costruttivi (elencate al successivo punto 1.2) saranno adottate differenziate misure correttive.

1.2.Tipologie di avanzamento
a) interventi non avviati

Si tratta spesso di interventi per i quali non si è ancora giunti a concludere le attività di progettazione per adeguamento ad intervenute normative (soprattutto sismiche) che impediscono di avviare le successive fasi di affidamento e di aggiudicazione dei lavori.
Per questi interventi occorre fissare un termine ultimo per concludere e/o aggiornare la progettazione **definitiva o** esecutiva dell'intervento, **in relazione alla tipologia di appalto prevista.** Tali ritardi non appaiono più sostenibili in un quadro generale caratterizzato da una scarsità di risorse da destinare al settore e appare congruo assegnare centoventi (decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Intesa) per portare a conclusione ciascuna attività progettuale. Trascorso tale termine si darà luogo alla decadenza automatica dei relativi finanziamenti, che potranno essere riprogrammati. che potranno essere riprogrammati, secondo quanto previsto al punto 4.1 ~~con riferimento alla quota di finanziamento statale, per il 50%, su proposta di ciascuna regione, con le modalità indicate al punto 4.1. mentre il restante 50% sarà ripartito, a livello nazionale, tra le regioni sulla base del numero dei Contratti di quartiere II ultimati alla data del 31.12.2014 mediante decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti~~.

b) interventi con avanzamento inferiore al 50%

Si tratta di un numero rilevante di interventi che presentano difficoltà esecutive. Per questi interventi occorre individuare percorsi di stretto accompagnamento da parte delle regioni per favorirne la conclusione da comunicare al Ministero nell'arco di novanta giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa. Qualora i termini di completamento degli interventi non risultino congrui, i Comitati Paritetici valuteranno l'ipotesi di revoca prevista dal precedente punto sub a).

c) interventi con avanzamento superiore al 50%

Sono la gran parte degli interventi per i quali le regioni devono monitorare i relativi stati di avanzamento al fine di prevenire l'insorgere di criticità esecutive e procedimentali che ne possono ritardare la conclusione.

d) interventi sospesi

Si riferiscono, per la gran parte, ad interventi interrotti per inadempienza contrattuale dell'impresa esecutrice in relazione ai quali occorre individuare efficaci percorsi per giungere all'appalto delle opere di completamento verificando. in particolare, gli aspetti relativi alla copertura finanziaria.
Qualora la dotazione finanziaria iniziale risultasse non sufficiente per coprire i maggiori costi

dell'intervento potranno essere utilizzate le disponibilità provenienti dalle revoche disposte in ciascuna regione (si veda punto 2.1).

e) interventi non più attuabili
Si tratta di interventi che risultano avviati per perdita dei requisiti di fattibilità tecnico-amministrativa e per i quali non risulta avviata la relativa procedura di affidamento. Le relative dotazioni finanziarie saranno revocate.

2. Varianti esecutive

2.1.Definizione ed approvazione

Le varianti al progetto attengono alla fase esecutiva dell'appalto e vanno pertanto inquadrate nella cornice normativa vigente in materia di contratti di lavori pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Le varianti sono da riferire, pertanto, all'ambito di competenza delle stazioni appaltanti che operano per il tramite dei soggetti preposti allo svolgimento delle attività connesse alla fase esecutiva (direttore dei lavori, responsabile del procedimento). La proposta e l'approvazione delle varianti, fermo restando il finanziamento statale assegnato al soggetto attuatore, spetta pertanto alla stazione appaltante medesima. Per la Regione siciliana le varianti che utilizzano i ribassi d'asta sono approvati dal Comitato paritetico su proposta del responsabile regionale.
I Comitati paritetici Stato-regioni potranno occasionalmente considerare di destinare le disponibilità rinvenienti dalle revoche all'eventuale copertura di costi aggiuntivi conseguenti alle varianti presentate al Comitato dalle regioni.

3. Rimodulazione programmi

3.1 Definizione

Si considera "rimodulazione del programma di interventi" la proposta di un comune comportante una sostanziale modifica degli elementi costitutivi del programma originario degli interventi ammessi a finanziamento quali la sostituzione di interventi con tipologie diverse da quelle inizialmente previste (ad esempio: la sostituzione di un intervento residenziale con una urbanizzazione primaria o secondaria o viceversa; la rinuncia all'esecuzione di interventi previsti nel programma originario; della consistenza dei singoli interventi; proposta di realizzare ulteriori interventi nel perimetro del Contratto di quartiere). La rimodulazione potrà anche prevedere una diversa incidenza percentuale tra gli interventi di edilizia residenziale e le opere di urbanizzazione primaria e secondarie inizialmente previste **ed il superamento degli eventuali limiti percentuali di cofinanziamento massimo ammissibile.**

Le richieste di rimodulazione ai programmi costruttivi sono state formulate spesso a seguito di avvicendamenti dei vertici amministrativi degli enti locali (soprattutto in comuni con dimensioni ridotte). Le regioni eviteranno di sottoporre ai Comitati paritetici richieste di rimodulazione fondate su tali presupposti.

Non costituiscono sostanziali modifiche al programma le rilocalizzazioni dello stesso intervento all'interno del perimetro del Contratto di Quartiere e, fermo restando il rispetto degli obblighi di servizio, il subentro di altro operatore per cause di forza maggiore acclarate dalla Regione (ad esempio: fallimenti, liquidazioni coatte, cessazione di attività o di ramo d'azienda, rescissioni contrattuali).

4. Revoche di finanziamenti per singoli interventi

In relazione a singoli interventi che risultano non ancora avviati per perdita dei requisiti di fattibilità tecnico e amministrativa i Comitati paritetici disporranno le relative revoche secondo quanto già previsto dagli Accordi quadro sottoscritti.

Le revoche saranno disposte in relazione a quegli interventi che presentano uno stato procedurale o di ridotto avanzamento che lascia presupporre una tempistica di realizzazione non più compatibile con un efficace utilizzo delle risorse pubbliche assegnate, purché non siano stati assunti obblighi giuridicamente perfezionati.

Si tratta di quegli interventi per i quali non risulta ancora perfezionato giuridicamente l'avvio (assenza di procedura di affidamento). Potranno essere riconosciute, qualora adeguatamente documentate, le spese già sostenute.

4.1. Riallocazione risorse

Le disponibilità rinvenienti dalle revoche restano attribuite alle stesse regioni. ~~Le disponibilità rinvenienti dalle revoche restano attribuite per il 50% alle singole regioni, come detto al precedente punto 1.2.~~ Il responsabile regionale dell'Accordo di programma proporrà al Comitato paritetico la riallocazione delle risorse disponibili per ulteriori interventi da realizzare nell'ambito dei Contratti di quartiere già ultimati o che presentino un soddisfacente stato di avanzamento e purché tali ulteriori interventi siano caratterizzati da sicura cantierabilità.

5. Azioni di accompagnamento e misure acceleratorie

Sui 195 comuni inizialmente ammessi a finanziamento soltanto 39 (pari al 20,42%) presentano popolazione superiore ai 100.000 abitanti e sono pertanto riferibili a contesti territoriali nei quali le condizioni di disagio abitativo ed urbano sono più marcate. Per contro, 97 comuni (50,78%) hanno popolazione non superiore a 50.000 abitanti e 33 comuni (17.2%) presentano una dimensione demografica fino a 100.000. Di conseguenza buona parte dei programmi (all'interno dei quali sono presenti più interventi costruttivi puntuali) si riferiscono a stazioni appaltanti (comuni ed ex Iacp) che possono non essere sufficientemente attrezzate per gestire con efficacia le procedure connesse a programmi complessi quali quello in argomento, anche se in taluni comuni di grandi dimensioni è dato riscontrare non minori difficoltà operative.

In aggiunto al modulo procedimentale della Conferenza di servizi le regioni potranno avviare iniziative di accompagnamento tecnico che consentano di raggiungere in concreto e in tempi ragionevolmente certi gli obiettivi di riqualificazione edilizio-urbanistico e sociale sottesi ai programmi assicurando il necessario personale dedicato, il costante monitoraggio investimenti programmati.

Le Regioni Toscana, Campania e Calabria, ancorché non cofinanziatrici del programma in argomento nominano, tra i propri funzionari, un responsabile operativo con il compito di promuovere le opportune iniziative per portare a conclusione i singoli Contratti di quartiere ricadenti nel proprio territorio e che predispone, ogni sei mesi, un Rapporto di monitoraggio da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenziando, in particolare, le criticità presenti e formulando le soluzioni per superarle, tenuto conto, in ogni caso, di quanto stabilito nella presente Intesa che costituisce riferimento per l'attività del Ministero e il funzionario designato responsabile operativo ai sensi del presente punto per i contratti di quartiere ricadenti nelle predette regioni. Le somme revocate sono riallocate dal Ministero su proposta di ciascun responsabile operativo regionale.

6. Monitoraggio

Con riferimento a tale attività le regioni svolgono un fondamentale ruolo attraverso la predisposizione di Rapporti su base semestrale già previsti dagli Accordi di Programma. Le Regioni dovranno individuare modalità più incisive di raccolta dei dati e delle informazioni presso i comuni in modo da descrivere l'effettivo avanzamento dei programmi e le problematiche che emergono con riguardo a ciascun intervento.

Per l'adozione di un format unificato di Rapporto le Regioni hanno aderito alla proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di prendere a modello quello adottato dalla regione Lombardia.

ALLEGATO 2

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/052/CU6/C4

INTESA PER LA SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DEI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO DENOMINATI "CONTRATTI DI QUARTIERE II".

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni :

CONSIDERATA l'urgenza di dare una risposta ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulll'utilizzo delle risorse statali afferenti il programma di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere II";

PRESO ATTO dei ritardi nell'attuazione del suddetto Programma;

NEL CONDIVIDERE la necessità di semplificare le procedura anche al fine di revocare e riprogrammare le risorse non utilizzate;

ESPRIME, per i motivi sopra esposti, INTESA ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131;

RIBADISCE la disponibilità delle Regioni a modificare, qualora necessario, tutti gli atti, anche pattizi, di propria competenza per realizzare le finalità di cui all'intesa, anche al fine di tutelare eventuali posizioni giuridiche soggettive;

ESPRIME l'intesa con le modifiche richieste dalle Regioni Piemonte e Lombardia (allegato)

Roma, 14 maggio 2014

ALLEGATO

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II"

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del.......,...........

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure cd interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

VISTO l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, che ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, con il quale è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II'" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

CONSIDERATO che tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni cofinanziatrici del programma (Piemonte, Valle d'Aosta. Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna) sono stati sottoscritti, tra il 2005 e il 2007, a seguito della procedura concorsuale con la quale sono stati individuati i comuni da ammettere a finanziamento, Accordi di programma quadro per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratti di quartiere II debitamente registrati dalla Corte dei Conti;

VISTA l'indagine conoscitiva sul programma di che trattasi svolta dalla Corte dei Conti Sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ed approvata con deliberazione n. 15/2013/G in esito all'Adunanza del 21 novembre 2013;

CONSIDERATO che dalla citata indagine è emersa una eccessiva dilatazione dci tempi di attuazione del programma, tuttora in fase di realizzazione per una parte significativa, nonché un esito insoddisfacente del monitoraggio ed una complessità procedurale conseguente anche al coinvolgimento di più soggetti pubblici oltre che a specifici fattori di criticità quali la perenzione abbreviata che non appare congrua se rapportala all'esecuzione di opere pubbliche;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dci trasporti di comunicare, entro la data del 19.05.2014, le misure adottate a seguito della citata Deliberazione 15/2013 finalizzate a superare le criticità riscontrate nell'attuazione del programma anche prevedendo la revoca dei finanziamenti non ancora attivali e che il predetto Ministero ha richiesto che la deliberazione della Corte dei conti fosse condivisa con le regioni cofinanziatrici dei programmi e con gli enti locali che rappresentano le stazioni appaltanti dci medesimi e che le iniziative da intraprendere fossero oggetto di approfondimento c possibilmente di intesa nella sede della Conferenza;

Visti gli esiti delle riunioni a livello tecnico svoltesi in data 19.2.2014 e 6.5.2014;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art. ...., tra Stato, regioni e autonomie locali sul documento concernente "Misure per la semplificazione procedurale finalizzata alla conclusione del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratti di quartiere II", allegato alla presente intesa.

Roma, ...

Il presidente:

Il segretario:

REGIONI PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA SARDEGNA.

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II"

0. Premessa

La Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - ha svolto una indagine conoscitiva sul programma "Contratti di quartiere II" finalizzata a verificarne lo stato di avanzamento fisico e finanziario a livello nazionale e delle singole regioni ad individuare le criticità che ne impediscono la conclusione. L'indagine conoscitiva è stata oggetto della deliberazione Sezione n. 15/2013/G emessa dalla Sezione centrale di controllo nell'adunanza del 21 novembre 2013.

L'istruttoria della Corte dei Conti ha evidenziato diversi profili di criticità riferibili alla fase attuativa dei programmi. In particolare è stata rilevata una pesante dilatazione dei tempi di realizzazione nonostante la legge di finanziamento del programma risalga al 2001.

Il monitoraggio degli interventi, fatto salvo quello con caratteristiche meramente finanziarie è stato ritenuto *"insoddisfacente, non solo perché esso è stato tardivo, ma anche perché parziale, in conseguenza di una carente trasmissione di dati al Ministero delle infrastrutture in particolare da parte di alcune Regioni. L'assenza di un monitoraggio concomitante con la gestione ha precluso possibili interventi correttivi, sostitutivi, di revoca o semplicemente di sollecito dell 'esecuzione delle opere. In secondo luogo, la conoscenza parziale dei risultati conseguiti, solo in parte motivata dal mancato completamento degli interventi, è risultata non adeguata a consentire una valutazione dell'efficacia ed efficienza della gestione"*.

La Corte ha anche ritenuto come la complessità procedurale del programma nazionale caratterizzata dal coinvolgimento di più soggetti pubblici *"sia di per sé un fattore di criticità"* comporti la necessità di un ripensamento del sistema di finanziamento adottato da parte dello Stato.

La "perenzione abbreviata" propria della contabilità della finanza pubblica è stata riconosciuta come un ulteriore fattore di appesantimento della gestione risultando non certo congrua rispetto alla tempistica di esecuzione delle opere pubbliche.

La deliberazione 15/2013 ha indicato le misure correttive da adottare per contrastare l'eccessiva dilatazione dei tempi di realizzazione. Tra queste particolare rilievo assume la revoca finanziamenti, possibilità peraltro prevista dagli Accordi di programma quadro, ovvero da attivare mediante uno specifico intervento legislativo.

In ottemperanza alla decisione della Corte dei Conti vanno, pertanto, poste in essere opportune iniziative e misure adeguate per ridurre le criticità riscontrate che andranno comunicate alla Corte medesima entro il termine stabilito del 19 maggio 2014.

Nel contesto sopra delineato il presente documento individua pertanto modalità operative finalizzate alla conclusione del programma innovativo di recupero urbano denominato "Contratti di quartiere II" anche attraverso un più forte impulso, maggiore coordinamento e monitoraggio da

parte delle regioni che possano consentire di portare a conclusione in tempi ragionevolmente certi iniziative che risultano avviate ormai a partire dal 2006.

1. **Ricognizione interventi**

I Contratti di quartiere per i quali sono stati sottoscritti gli atti contrattuali sono 195 e sono pressoché tutti da ultimare. Allo stato attuale ne risultano conclusi 7: Sant'Angelo Lodigiano (LO), Pavia (Scala), Pavia (Pelizza), Cremona, Cupramontana (AN) Somma Vesuviana (NA), Aidone (EN). In relazione alle differenziate tipologie di avanzamento dei singoli interventi costruttivi (elencate al successivo punto 1.2) saranno adottate differenziate misure correttive.

1.2.Tipologie di avanzamento

a) interventi non avviati

Si tratta spesso di interventi per i quali non si è ancora giunti a concludere le attività di progettazione per adeguamento ad intervenute normative (soprattutto sismiche) che impediscono di avviare le successive fasi di affidamento e di aggiudicazione dei lavori.
Per questi interventi occorre fissare un termine ultimo per concludere e/o aggiornare la progettazione **definitiva o** esecutiva dell'intervento, **in relazione alla tipologia di appalto prevista**. Tali ritardi non appaiono più sostenibili in un quadro generale caratterizzato da una scarsità di risorse da destinare al settore e appare congruo assegnare centoventi (decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Intesa) per portare a conclusione ciascuna attività progettuale. Trascorso tale termine si darà luogo alla decadenza automatica dei relativi finanziamenti, che potranno essere riprogrammati, con riferimento alla quota di finanziamento statale, per il 50%, su proposta di ciascuna regione, con le modalità indicate al punto 4.1, mentre il restante 50% sarà ripartito, a livello nazionale, tra le regioni sulla base del numero dei Contratti di quartiere II ultimati alla data del 31.12.2014 mediante decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

b) interventi con avanzamento inferiore al 50%

Si tratta di un numero rilevante di interventi che presentano difficoltà esecutive. Per questi interventi occorre individuare percorsi di stretto accompagnamento da parte delle regioni per favorirne la conclusione da comunicare al Ministero nell'arco di novanta giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa. Qualora i termini di completamento degli interventi non risultino congrui, i Comitati Paritetici valuteranno l'ipotesi di revoca prevista dal precedente punto sub a).

c) interventi con avanzamento superiore al 50%

Sono la gran parte degli interventi per i quali le regioni devono monitorare i relativi stati di avanzamento al fine di prevenire l'insorgere di criticità esecutive e procedimentali che ne possono ritardare la conclusione.

d) interventi sospesi

Si riferiscono, per la gran parte, ad interventi interrotti per inadempienza contrattuale dell'impresa esecutrice in relazione ai quali occorre individuare efficaci percorsi per giungere all'appalto delle opere di completamento verificando, in particolare, gli aspetti relativi alla copertura finanziaria. Qualora la dotazione finanziaria iniziale risultasse non sufficiente per coprire i maggiori costi dell'intervento potranno essere utilizzate le disponibilità provenienti dalle revoche disposte in ciascuna regione (si veda punto 2.1).

e) interventi non più attuabili

Si tratta di interventi che risultano avviati per perdita dei requisiti di fattibilità tecnico-amministrativa e per i quali non risulta avviata la relativa procedura di affidamento. Le relative

dotazioni finanziarie saranno revocate.

2. Varianti esecutive

2.1.Definizione ed approvazione

Le varianti al progetto attengono alla fase esecutiva dell'appalto e vanno pertanto inquadrate nella cornice normativa vigente in materia di contratti di lavori pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 5 ottobre 201 0, n. 207).

Le varianti sono da riferire, pertanto, all'ambito di competenza delle stazioni appaltanti che operano per il tramite dei soggetti preposti allo svolgimento delle attività connesse alla fase esecutiva (direttore dei lavori, responsabile del procedimento). La proposta e l'approvazione delle varianti, fermo restando il finanziamento statale assegnato al soggetto attuatore, spetta pertanto alla stazione appaltante medesima. Per la Regione siciliana le varianti che utilizzano i ribassi d'asta sono approvati dal Comitato paritetico su proposta del responsabile regionale.

I Comitati paritetici Stato-regioni potranno occasionalmente considerare di destinare le disponibilità rinvenienti dalle revoche all'eventuale copertura di costi aggiuntivi conseguenti alle varianti presentate al Comitato dalle regioni.

3. Rimodulazione programmi

3.1 Definizione

Si considera "rimodulazione del programma di interventi" la proposta di un comune comportante una sostanziale modifica degli elementi costitutivi del programma originario degli interventi ammessi a finanziamento quali la sostituzione di interventi con tipologie diverse da quelle inizialmente previste (ad esempio: la sostituzione di un intervento residenziale con una urbanizzazione primaria o secondaria o viceversa; la rinuncia all'esecuzione di interventi previsti nel programma originario; della consistenza dei singoli interventi; proposta di realizzare ulteriori interventi nel perimetro del Contratto di quartiere). La rimodulazione potrà anche prevedere una diversa incidenza percentuale tra gli interventi di edilizia residenziale e le opere di urbanizzazione primaria e secondarie inizialmente previste **ed il superamento degli eventuali limiti percentuali di cofinanziamento massimo ammissibile.**

Le richieste di rimodulazione ai programmi costruttivi sono state formulate spesso a seguito di avvicendamenti dei vertici amministrativi degli enti locali (soprattutto in comuni con dimensioni ridotte). Le regioni eviteranno di sottoporre ai Comitati paritetici richieste di rimodulazione fondate su tali presupposti.

Non costituiscono sostanziali modifiche al programma le rilocalizzazioni dello stesso intervento all'interno del perimetro del Contratto di Quartiere e, fermo restando il rispetto degli obblighi di servizio, il subentro di altro operatore per cause di forza maggiore acclarate dalla Regione (ad esempio: fallimenti, liquidazioni coatte, cessazione di attività o di ramo d'azienda, rescissioni contrattuali).

4. Revoche di finanziamenti per singoli interventi

In relazione a singoli interventi che risultano non ancora avviati per perdita dei requisiti di fattibilità tecnico e amministrativa i Comitati paritetici disporranno le relative revoche secondo quanto già previsto dagli Accordi quadro sottoscritti.

Le revoche saranno disposte in relazione a quegli interventi che presentano uno stato procedurale o di ridotto avanzamento che lascia presupporre una tempistica di realizzazione non più

compatibile con un efficace utilizzo delle risorse pubbliche assegnate, purché non siano stati assunti obblighi giuridicamente perfezionati.
Si tratta di quegli interventi per i quali non risulta ancora perfezionato giuridicamente l'avvio (assenza di procedura di affidamento). Potranno essere riconosciute, qualora adeguatamente documentate, le spese già sostenute.

4.1. Riallocazione risorse
Le disponibilità rinvenienti dalle revoche restano attribuite per il 50% alle singole regioni, come detto al precedente punto 1.2. Il responsabile regionale dell'Accordo di programma proporrà al Comitato paritetico la riallocazione delle risorse disponibili per ulteriori interventi da realizzare nell'ambito dei Contratti di quartiere già ultimati o che presentino un soddisfacente stato di avanzamento e purché tali ulteriori interventi siano caratterizzati da sicura cantierabilità.

5. Azioni di accompagnamento e misure acceleratorie
Sui 195 comuni inizialmente ammessi a finanziamento soltanto 39 (pari al 20,42%) presentano popolazione superiore ai 100.000 abitanti e sono pertanto riferibili a contesti territoriali nei quali le condizioni di disagio abitativo ed urbano sono più marcate. Per contro, 97 comuni (50,78%) hanno popolazione non superiore a 50.000 abitanti e 33 comuni (17.2%) presentano una dimensione demografica fino a 100.000. Di conseguenza buona parte dci programmi (all'interno dei quali sono presenti più interventi costruttivi puntuali) si riferiscono a stazioni appaltanti (comuni ed ex Iacp) che possono non essere sufficientemente attrezzate per gestire con efficacia le procedure connesse a programmi complessi quali quello in argomento, anche se in taluni comuni di grandi dimensioni è dato riscontrare non minori difficoltà operative.

In aggiunto al modulo procedimentale della Conferenza di servizi le regioni potranno avviare iniziative di accompagnamento tecnico che consentano di raggiungere in concreto e in tempi ragionevolmente certi gli obiettivi di riqualificazione edilizio-urbanistico e sociale sottesi ai programmi assicurando il necessario personale dedicato, il costante monitoraggio investimenti programmati.

Le Regioni Toscana, Campania e Calabria, ancorché non cofinanziatrici del programma in argomento nominano, tra i propri funzionari, un responsabile operativo con il compito di promuovere le opportune iniziative per portare a conclusione i singoli Contratti di quartiere ricadenti nel proprio territorio e che predispone, ogni sei mesi, un Rapporto di monitoraggio da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenziando, in particolare, le criticità presenti e formulando le soluzioni per superarle, tenuto conto, in ogni caso, di quanto stabilito nella presente Intesa che costituisce riferimento per l'attività del Ministero e il funzionario designato responsabile operativo ai sensi del presente punto per i contratti di quartiere ricadenti nelle predette regioni. Le somme revocate sono riallocate dal Ministero su proposta di ciascun responsabile operativo regionale.

6. Monitoraggio
Con riferimento a tale attività le regioni svolgono un fondamentale ruolo attraverso la predisposizione di Rapporti su base semestrale già previsti dagli Accordi di Programma. Le Regioni dovranno individuare modalità più incisive di raccolta dei dati e delle informazioni presso i comuni in modo da descrivere l'effettivo avanzamento dei programmi e le problematiche che emergono con riguardo a ciascun intervento.
Per l'adozione di un format unificato di Rapporto le Regioni hanno aderito alla proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di prendere a modello quello adottato dalla regione Lombardia.

ALLEGATO 3

P_ G / CU

CONSEGNATO NELLA SEDUTA DEL 15/05/2014

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Intesa sul documento concernente "Misure per la semplificazione procedurale finalizzata alla conclusione del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratti di quartiere II

All'articolo 4 dopo il periodo:

Possono essere riconosciute, qualora adeguatamente documentate, le spese già sostenute"

Aggiungere il periodo :

"La revoca non si applica a quegli enti che non hanno ricevuto i finanziamenti da parte delle Regioni, che hanno rispettato i termini stabiliti dai Protocolli d'Intesa sottoscritti, o per ragioni sopravvenute e non conosciute al momento della elaborazione del progetto o presentazione della domanda"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato scongiurare potenziali de-finanziamenti di interventi ai comuni non per cause legate ad inerzia dell'ente stesso ma per altre ipotesi descritte nella proposta emendativa.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
PAG. 18
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Roma, 13/06/2014 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
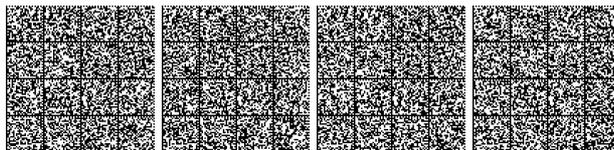
Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA - Tel. 06 680091 - Fax 06 68009202 - E-mail: info@anci.it

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, per la semplificazione procedurale finalizzata alla conclusione dei Programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere II".

TESTO COORDINATO

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

REGIONI PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA.

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II"

0.Premessa

La Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - ha svolto una indagine conoscitiva sul programma "Contratti di quartiere II" finalizzata a verificarne lo stato di avanzamento fisico e finanziario a livello nazionale e delle singole regioni nonché ad individuare le criticità che ne impediscono la conclusione. L'indagine conoscitiva è stata oggetto della deliberazione Sezione n. 15/2013/G emessa dalla Sezione centrale di controllo nell'adunanza del 21 novembre 2013.

L'istruttoria della Corte dei Conti ha evidenziato diversi profili di criticità riferibili alla fase attuativa dei programmi. In particolare è stata rilevata una pesante dilatazione dei tempi di realizzazione nonostante la legge di finanziamento del programma risalga al 2001.

Il monitoraggio degli interventi, fatto salvo quello con caratteristiche meramente finanziarie – è stato ritenuto " *insoddisfacente, non solo perché esso è stato tardivo, ma anche perché parziale, in conseguenza di una carente trasmissione di dati al Ministero delle infrastrutture in particolare da parte di alcune Regioni. L'assenza di un monitoraggio concomitante con la gestione ha precluso possibili interventi correttivi, sostitutivi, di revoca o semplicemente di sollecito dell'esecuzione delle opere. In secondo luogo, la conoscenza parziale dei risultati conseguiti, solo in parte motivata dal mancato completamento degli interventi, è risultata non adeguata a consentire una valutazione dell'efficacia ed efficienza della gestione*".

La Corte ha anche ritenuto come la complessità procedurale del programma nazionale caratterizzata dal coinvolgimento di più soggetti pubblici *"sia di per sé un fattore di criticità"* comporti la necessità di un ripensamento del sistema di finanziamento adottato da parte dello Stato.

La "perenzione abbreviata" propria della contabilità della finanza pubblica è stata riconosciuta come un ulteriore fattore di appesantimento della gestione risultando non certo congrua rispetto alla tempistica di esecuzione delle opere pubbliche.

La deliberazione 15/2013 ha indicato le misure correttive da adottare per contrastare l'eccessiva dilatazione dei tempi di realizzazione. Tra queste particolare rilievo assume la revoca dei finanziamenti, possibilità peraltro prevista dagli Accordi di programma quadro, ovvero da attivare mediante uno specifico intervento legislativo.

In ottemperanza alla decisione della Corte dei Conti vanno, pertanto, poste in essere opportune iniziative e misure adeguate per ridurre le criticità riscontrate che andranno comunicate alla Corte medesima entro il termine stabilito del 19 maggio 2014.

Nel contesto sopradelineato il presente documento individua pertanto modalità operative finalizzate alla conclusione del programma innovativo di recupero urbano denominato "Contratti

di quartiere II" anche attraverso un più forte impulso, maggiore coordinamento e monitoraggio da parte delle regioni che possano consentire di portare a conclusione in tempi ragionevolmente certi iniziative che risultano avviate ormai a partire dal 2006.

1.Ricognizione interventi

I Contratti di quartiere per i quali sono stati sottoscritti gli atti contrattuali sono 195 e sono pressoché tutti da ultimare. Allo stato attuale ne risultano conclusi 7: Sant'Angelo Lodigiano (LO), Pavia (Scala), Pavia (Pelizza), Cremona, Cupramontana (AN), Somma Vesuviana (NA), Aidone (EN). In relazione alle differenziate tipologie di avanzamento dei singoli interventi costruttivi (elencate al successivo punto 1.2) saranno adottate differenziate misure correttive.

1.2.Tipologie di avanzamento

a) interventi non avviati

Si tratta spesso di interventi per i quali non si è ancora giunti a concludere le attività di progettazione per adeguamento ad intervenute normative (soprattutto sismiche) e che impediscono di avviare le successive fase di affidamento e di aggiudicazione dei lavori.

Per questi interventi occorre fissare un termine ultimo per concludere e/o aggiornare la progettazione definitiva o esecutiva dell'intervento in relazione alla tipologia di appalto prevista.

Tali ritardi non appaiono più sostenibili in un quadro generale caratterizzato da una scarsità di risorse da destinare al settore e appare congruo assegnare centoventi giorni (decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Intesa) per portare a conclusione ciascuna attività progettuale. Trascorso tale termine si darà luogo alla decadenza automatica dei relativi finanziamenti che potranno essere riprogrammati secondo quanto previsto al punto 4.1.

b) interventi con avanzamento inferiore al 50%

Si tratta di un numero rilevante di interventi che presentano difficoltà esecutive. Per questi interventi occorre individuare percorsi di stretto accompagnamento da parte delle regioni per favorirne la conclusione da comunicare al Ministero nell'arco di novanta giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa. Qualora i termini di completamento degli interventi non risultino congrui, i Comitati paritetici valuteranno l'ipotesi di revoca prevista al precedente punto sub a).

c) interventi con avanzamento superiore al 50%

Sono la gran parte degli interventi per i quali le regioni devono monitorare i relativi stati di avanzamento al fine di prevenire l'insorgere di criticità esecutive e procedimentali che ne possono ritardare la conclusione.

d) interventi sospesi

Si riferiscono, per la gran parte, ad interventi interrotti per inadempienza contrattuale dell'impresa esecutrice in relazione ai quali occorre individuare efficaci percorsi per giungere all'appalto delle opere di completamento, verificando, in particolare, gli aspetti relativi alla copertura finanziaria.

Qualora la dotazione finanziaria iniziale risultasse non sufficiente per coprire i maggiori costi dell'intervento potranno essere utilizzate le disponibilità provenienti dalle revoche disposte in ciascuna regione (si veda punto 2.1).

e) interventi non più attuabili

Si tratta di interventi che non risultano avviati per perdita dei requisiti di fattibilità tecnico-amministrativa e per i quali non risulta avviata la relativa procedura di affidamento. La relative dotazioni finanziarie saranno revocate.

2.Varianti esecutive

2.1. Definizione e approvazione
Le varianti al progetto attengono alla fase esecutiva dell'appalto e vanno pertanto inquadrate nella cornice normativa vigente in materia di contratti di lavori pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Le varianti sono da riferire, pertanto, all'ambito di competenza delle stazioni appaltanti che operano per il tramite dei soggetti preposti allo svolgimento delle attività connesse alla fase esecutiva (direttore dei lavori, responsabile del procedimento). La proposta e l'approvazione delle varianti, fermo restando il finanziamento statale assegnato al soggetto attuatore, spetta pertanto alla stazione appaltante medesima. Per la Regione siciliana le varianti che utilizzano i ribassi d'asta sono approvate dal Comitato paritetico su proposta del responsabile regionale.
I Comitati paritetici Stato-regioni potranno occasionalmente considerare di destinare le disponibilità rinvenienti dalle revoche all'eventuale copertura di costi aggiuntivi conseguenti alle varianti presentate al Comitato dalle regioni.

3. Rimodulazione programmi

3.1 Definizione
Si considera "rimodulazione del programma di interventi" la proposta di un comune comportante una sostanziale modifica degli elementi costitutivi del programma originario degli interventi ammesso a finanziamento quali la sostituzione di interventi con tipologie diverse da quelle inizialmente previste (ad esempio: la sostituzione di un intervento residenziale con una urbanizzazione primaria o secondaria o viceversa; la rinuncia all'esecuzione di interventi previsti nel programma originario; riduzione della consistenza dei singoli interventi; proposta di realizzare ulteriori interventi nel perimetro del Contratto di quartiere). La rimodulazione potrà anche prevedere una diversa incidenza percentuale tra gli interventi di edilizia residenziale e le opere di urbanizzazione primaria e secondarie inizialmente previste ed il superamento degli eventuali limiti percentuali di cofinanziamento massimo ammissibili.

Le richieste di rimodulazione ai programmi costruttivi sono state formulate spesso a seguito di avvicendamenti dei vertici amministrativi degli enti locali (soprattutto in comuni con dimensioni ridotte). Le regioni eviteranno di sottoporre ai Comitati paritetici richieste di rimodulazione fondate su tali presupposti.

Non costituiscono sostanziali modifiche al programma le rilocalizzazioni dello stesso intervento all'interno del perimetro del Contratto di quartiere e, fermo restando il rispetto degli obblighi di servizio, il subentro di altro operatore per cause di forza maggiore acclarate dalla Regione (ad esempio: fallimenti, liquidazioni coatte, cessazione di attività o di ramo d'azienda, rescissioni contrattuali).

4. Revoche di finanziamenti per singoli interventi
In relazione a singoli interventi che risultano non ancora avviati per perdita dei requisiti di fattibilità tecnico e amministrativa i Comitati paritetici disporranno le relative revoche secondo quanto già previsto dagli Accordi quadro sottoscritti.
Le revoche saranno disposte in relazione a quegli interventi che presentano uno stato procedurale o di ridotto avanzamento che lascia presupporre una tempistica di realizzazione non più compatibile con un efficace utilizzo delle risorse pubbliche assegnate purché non siano stati assunti obblighi giuridicamente perfezionati.
Si tratta di quegli interventi per i quali non risulta ancora perfezionato giuridicamente l'avvio (assenza di procedura di affidamento). Potranno essere riconosciute, qualora adeguatamente documentate, le spese già sostenute.

La revoca non si applica a quegli enti che non hanno ricevuto i finanziamenti da parte delle Regioni, che hanno rispettato i termini stabiliti dai Protocolli d'intesa sottoscritti, o per ragioni sopravvenute e non conosciute al momento della elaborazione del progetto o presentazione della domanda.

4.1 Riallocazione risorse

Le disponibilità rinvenienti dalle revoche restano attribuite alle stesse regioni. Il responsabile regionale dell'Accordo di programma proporrà al Comitato paritetico la riallocazione delle risorse disponibili per ulteriori interventi da realizzare nell'ambito dei Contratti di quartiere già ultimati o che presentino un soddisfacente stato di avanzamento e purché tali ulteriori interventi siano caratterizzati da sicura cantierabilità.

5. Azioni di accompagnamento e misure acceleratorie

Sui 195 comuni inizialmente ammessi a finanziamento soltanto 39 (pari al 20,42%) presentano popolazione superiore ai 100.000 abitanti e sono pertanto riferibili a contesti territoriali nei quali le condizioni di disagio abitativo ed urbano sono più marcate. Per contro, 97 comuni (50,78%) hanno popolazione non superiore a 50.000 abitanti e 33 comuni (17,2%) presentano una dimensione demografica fino a 100.000. Di conseguenza buona parte dei programmi (all'interno dei quali sono presenti più interventi costruttivi puntuali) si riferiscono a stazioni appaltanti (comuni ed ex Iacp) che possono non essere sufficientemente attrezzate per gestire con efficacia le procedure connesse a programmi complessi quali quello in argomento, anche se in taluni comuni di grandi dimensioni è dato riscontrare non minori difficoltà operative.

In aggiunta al modulo procedimentale della Conferenza di servizi le regioni potranno avviare iniziative di accompagnamento tecnico che consentano di raggiungere in concreto e in tempi ragionevolmente certi gli obiettivi di riqualificazione edilizio-urbanistico e sociale sottesi ai programmi assicurando il necessario personale dedicato, il costante monitoraggio degli investimenti programmati.

Le Regioni Toscana, Campania e Calabria, ancorché non cofinanziatrici del programma in argomento nominano, tra i propri funzionari, un responsabile operativo con il compito di promuovere le opportune iniziative per portare a conclusione i singoli Contratti di quartiere ricadenti nel proprio territorio e che predispone, ogni sei mesi, un Rapporto di monitoraggio da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenziando, in particolare, le criticità presenti e formulando le soluzioni per superarle, tenuto conto, in ogni caso, di quanto stabilito nella presente Intesa che costituisce riferimento per l'attività del Ministero e il funzionario designato responsabile operativo ai sensi del presente punto per i contratti di quartiere ricadenti nelle predette regioni. Le somme revocate sono riallocate dal Ministero su proposta di ciascun responsabile operativo regionale.

6. Monitoraggio

Con riferimento a tale attività le Regioni svolgono un ruolo fondamentale attraverso la predisposizione dei Rapporti su base semestrale già previsti dagli Accordi di programma.
Le Regioni dovranno individuare modalità più incisive di raccolta dei dati e delle informazioni presso i comuni in modo da descrivere l'effettivo avanzamento dei programmi e le problematiche che emergono con riguardo a ciascun intervento.
Per l'adozione di un format unificato di Rapporto le regioni hanno aderito alla proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di prendere a modello quello adottato dalla regione Lombardia.

14A04759
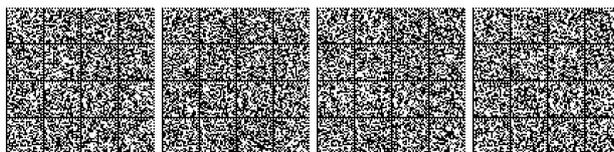
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di Api per uso umano, rilasciata alla Società SIMS Società Italiana Medicinali Scandicci S.r.l.

Con la Determinazione n. aMP - 39/2014 del 13 giugno 2014 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di API dell'Officina farmaceutica sita in Reggello (FI) Loc. Filarone, rilasciata alla Società SIMS Società Italiana Medicinali Scandicci S.r.l.

14A04754

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla Società Procelltech S.r.l.

Con il provvedimento n. aM - 92/2014 dell'11 giugno 2014 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Colleretto Giacosa (TO) Via Ribes n. 5, rilasciata alla Società Procelltech S.r.l.

14A04768

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Eylea».

Comunicato n. 615/2014

Specialità EYLEA.

Si comunica che la Commissione Tecnica Scientifica, nella seduta del 2-5 dicembre 2013 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità, senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti, per la nuova indicazione di seguito riportata:

Eylea è indicato per il trattamento negli adulti della compromissione della vista dovuta a edema maculare secondario a occlusione della vena centrale della retina (central retinal vein occlusion - CRVO).

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

14A04769

Rettifica dell'estratto della determina V&A/1429 del 9 settembre 2013, recante modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirena».

Estratto determinazione V&A/1116 del 18 giugno 2014

Medicinale: MIRENA.

Titolare AIC: BAYER OY con sede legale e domicilio in Pansiontie 47, 20210 - Turku (Finlandia).

Variazione AIC: rettifica estratto della determinazione V&A/1429 del 9 settembre 2013.

È rettificato l'estratto della determinazione V&A/1429 del 9 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 27 settembre 2013, nei termini che seguono:

laddove è riportato:

C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza;

leggasi:

C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza;

C.I.3 *a)* Attuazione delle modifiche di testo approvate per le quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non presenta nuove informazioni complementari.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A04796

Rettifica dell'estratto della determina V&A/687 del 4 aprile 2014, recante modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capoten».

Estratto determinazione V&A/1130 del 18 giugno 2014

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb s.r.l. (codice fiscale 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in Via Virgilio Maroso, 50 - 00142 Roma (RM) – Italia.

Medicinale: CAPOTEN.

Variazione A.I.C.: Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/687 del 4 aprile 2014.

È rettificato, l'estratto della determinazione V&A/687 del 4 aprile 2014, pubblicato sul S.O. n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 - del 28 aprile 2014 nei termini che seguono:

laddove è riportato:

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4, 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo);

leggasi:

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo)

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A04797

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di presidio medico chirurgico «Promise Zanzaout Gel».

Con il decreto n. DGFDM-VII/2410 del 3 giugno 2014 è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Presidio medico chirurgico: Promise Zanzaout Gel;

Registrazione: 17243;

Titolare della registrazione: Cadey S.r.l.;

Motivo della revoca: inadeguatezza della documentazione tecnica-scientifica.

14A04800

Revoca della registrazione di presidio medico chirurgico «Kenovax».

Con il decreto n. DGFDM-VII/3712 del 27 maggio 2014 è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Presidio medico chirurgico: Kenovax;

Registrazione: 15423;

Titolare della registrazione: Ital-Agro S.r.l.;

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

14A04801

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cortyzone» 2 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Decreto n. 58 del 5 giugno 2014

Medicinale veterinario «CORTYZONE» 2 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: IZO S.r.l. a socio unico con sede in Via San Zeno n. 99/A - 25124 Brescia, codice fiscale n. 00291440170.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento IZO S.r.l. a socio unico con sede in S.S. 234 KM 28.2 – 27013 Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104454018.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo

Desametasone sodio fosfato 2 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Cortyzone è indicato nel trattamento di: artriti, borsiti, teno-sinoviti, affezioni infiammatorie dei legamenti e dei tendini, shock chirurgico, dermatiti allergiche, scottature e dermatosi aspecifiche.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 72 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Il presente decreto che sostituisce ed annulla il decreto n. 49 del 29 aprile 2014, ha efficacia immediata.

14A04803

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pneumospectin 50/100 mg/ml» Soluzione iniettabile per vitelli, ovini, caprini, suini, polli, tacchini, cani e gatti.

Decreto n. 60 del 5 giugno 2014

Procedura decentrata n. PT/V/0110/001/DC.

Medicinale veterinario «PNEUMOSPECTIN 50/100 mg/ml» Soluzione iniettabile per vitelli, ovini, caprini, suini, polli, tacchini, cani e gatti.

Titolare A.I.C.: la società Global VET Health S.L. c/Capçanes n. 12 bajos. Poligono Agro-Reus 43206 - Reus-Tarragona, Spain.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento S.P. Veterinaria, S.A Ctra. Reus - Vinyols Km 4,1 - 43330 Riudoms, Tarragona - Spain.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104545013;

Scatola con 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104545025.

Composizione:

Ogni ml contiene:

Principio attivo:

Lincomicina 50 mg (equivalente a 54,47 mg lincomicina cloridrato (sostanza secca));

Spectinomicina 100 mg (equivalente a 129,45 mg di spectinomicina solfato (sostanza secca)).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli, ovini, caprini, suini, polli, tacchini, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni causate da organismi sensibili alla lincomicina e/o spectinomicina.

Vitelli: Trattamento di infezioni respiratorie, artrite e onfalite.

Ovini e caprini: Trattamento di infezioni respiratorie e micoplasmosi.

Suini: Trattamento di adenomatosi enteritica (ileite causata da Lawsonia intracellularis). Trattamento di enterite emorragica e colibacillosi. Trattamento di micoplasmosi. Trattamento di artrite infettiva.

Polli e tacchini: Trattamento di micoplasmosi associata o no a Escherichia coli. Trattamento di aerosacculite causata da Escherichia coli. Trattamento di colera aviaria causato da Pasteurella multifida.

Gatti e cani: Trattamento di infezioni respiratorie, intestinali, urinarie e della pelle (incluse ferite e ascessi) e artrite causata da organismi sensibili all'azione della lincomicina e/o spectinomicina, includendo Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp., Actinomyces spp, Mycoplasma spp.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Vitelli: Carne e visceri: 14 giorni.

Ovini e caprini: Carne e visceri: 14 giorni.

Latte: dal momento che non è stato determinato il tempo di attesa nel latte, non utilizzare in femmine produttrici di latte destinato al consumo umano, durante l'allattamento o periodo in asciutta e nemmeno in future produttrici di latte per il consumo umano nei due mesi precedenti il parto.

Suini: Carne e visceri: 14 giorni.

Polli e tacchini: Carne e visceri: 14 giorni.

Uova: dal momento che non sono stati fissati LMR per le uova, non usare in galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A04804

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ceffect LC 75 mg» pomata intramammaria per bovine in lattazione.

Procedura decentrata n. UK/V/0483/001DC
Decreto n. 61 del 5 giugno 2014

Medicinale veterinario CEFFECT LC 75 mg pomata intramammaria per bovine in lattazione.

Titolare A.I.C.: Emdoka bvba John Lijsenstraatn 16 B-2321 Hoogstraten - Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG (WDT) - 30827 Garbsen - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola da 3 siringhe + salviette detergenti - A.I.C. n. 104627017;

Scatola da 15 siringhe + salviette detergenti - A.I.C. n. 104627029;

Scatola da 20 siringhe + 20 salviette detergenti - A.I.C. n. 104627031;

Scatola da 24 siringhe + salviette detergenti - A.I.C. n. 104627043;

Composizione: Ogni siringa preriempita da 8 g contiene:

Principio attivo: Cefquinome (come solfato) 75 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini (bovine in lattazione).

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento della mastite clinica nelle bovine in lattazione, causata dai seguenti organismi sensibili al cefquinome: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Stafhylococcus aureus ed Escherichia coli.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 4 giorni

Latte: 5 giorni (120 ore)

Validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 32 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A04805

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Filozoo» 200 mg/g polvere per soluzione orale per suini e broilers.

Provvedimento n. 491 del 5 giugno 2014

Medicinale veterinario «TILOSINA 20% FILOZOO» 200 mg/g polvere per soluzione orale per suini e broilers

Confezioni:

Barattolo da 1 Kg - A.I.C. n. 102663010

Sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 102663022

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede in V. del Commercio 28/30, Carpi (MO) Cod. Fisc. 02770840367.

Oggetto del provvedimento: Variazione: modifica tempi di attesa.

A seguito della procedura di revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (D.M. 4 Marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i Broilers: carne e visceri: da 8 giorni a 3 giorni e per i Suini: carne e visceri: da 8 giorni a 0 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Carne e visceri:

Broilers: 3 giorni

Suini: 0 giorni.

Non somministrare a galline che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04806

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Finadyne Transdermal» 50 mg/ml.

Decreto n. 59 del 5 giugno 2014
Procedura decentrata n. IE/V/0323/001/DC

Medicinale veterinario «FINADYNE TRANSDERMAL» 50 mg/ml soluzione pour-on per bovini.

Titolare A.I.C.: società Intervet International B.V. – Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in italia da: MSD Animal Health S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) – Via Fratelli Cervi snc – Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Canova – codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: Vet Pharma Friesoythe GmbH nello stabilimento sito in Sedelsberger Str. 2-4, 26169 Friesoythe (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104637018

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104637020

Flacone da 1 L - A.I.C. n. 104637032.

Composizione: Ogni ml contiene:

Principio attivo:

Flunixina 50 mg

Equivalente a 83 mg di flunixina meglumina

Specie di destinazione: Bovini.

Indicazioni terapeutiche: Per la riduzione della piressia associata alla malattia respiratoria bovina.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 7 giorni

Latte: 36 ore

Data la possibilità di contaminazione crociata degli animali non trattati con questo prodotto a causa del leccamento ("grooming"), gli animali devono essere tenuti separati dagli animali non trattati per un tempo pari a quello di attesa. Il mancato rispetto di questa raccomandazione può portare a residui negli animali non trattati.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: Efficacia immediata.

14A04807

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»).

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Alto Adige - Bolzano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Provincia autonoma di Bolzano sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 12 giugno 2014 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale del 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige»;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

L'art. 3 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, i commi concernenti la delimitazione della zona di produzione delle uve di alcune sottozone, sono sostituiti con il seguente testo:

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è così stabilita:

3.4. «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena»: la zona di produzione del vino «Santa Maddalena» comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di Sopra, Laitago di Sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon. Tale zona è così delimitata: partendo in località Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino a quota 500. Devia verso est e sale fino al punto di coordinate 674.617 / 5.154.080,27 arrivando alla linea di quota 550 e prosegue fino al punto di coordinate 674.773,5 / 5.154.128,05 per poi scendere alla linea di quota 520, dove incontra il punto di coordinate 674.785,85 / 5.154.048,44. La zona segue la linea di quota 520 fino all`attraversamento del torrente San Maurizio, poi scende alla linea di quota 500, seguendola fino al raggiungimento della località Guncina.

Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-San Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle fino a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall'Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale finche' questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge a est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500; prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino al punto di coordinate 683.375,99 / 5.151.153,82, per poi raggiungere la linea di quota 540. La zona segue la linea di quota 540 fino al punto di coordinate 682.977,52 / 5.151.128, poi scende nuovamente alla linea di quota 500 e prosegue fino al raggiungimento della località S. Gertrude, Campiglio, Virgolo e Aslago.

Da S. Geltrude piega, a ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della città, segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla località Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero,Dodiciville, S. Giovanni, via S. Oswaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a pie' di monte e a nord della città, passa per le località Fago e Guncina. All'altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest'ultima fino alla località Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione;

3.5. «Alto Adige» sottozona «Terlano»: la zona di produzione dei vini «Terlano», in lingua tedesca «Terlaner», comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste da presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro. Essa è composta da due territori distinti e delimitati:

a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine omunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro di luna» fino a intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge a est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il rio Petroso al di sopra della località Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano a est della frazione Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigenti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;

b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Più precisamente la delimitazione inizia in località monte del Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine comunale di Appiano che è anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla località «Cerva» o «Col di Sopra» (quota 1.856), volge quindi a est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino a incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238. Prosegue verso nord, lungo la strada comunale (via Barleit) fino al punto di coordinate 672.876,25 / 5.140.315,42. Poi segue la strada di campagna, passa accanto al Castel Ringberg e giunge sulla strada del vino. Tramite la strada del vino in direzione Caldaro raggiunge il limite di quota 290. Prosegue lungo questa quota in direzione est fino all`imbocco della strada comunale che porta ai «Campi al lago» Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino a intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla localita' Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino a intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela a ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi il nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord 268, 658 (Castel Katzenzungen) a ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora a ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983, 1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1.337 per giungere infine al confine comunale di Tesimo in localita' monte del Cambio (quota 1.772) punto di partenza della descrizione;

3.6. «Alto Adige» sottozona «Valle Isarco»: le uve destinate alla produzione dei vini «Valle Isarco» devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna. Tale zona di produzione è costituita: la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino a intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in località Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le località Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770, di qui sale a quota 880 e segue essa fino al ruscello Parnle, passando dopo a quota 850. Lungo la linea di quota 850 attraversa il centro del comune di Villandro e sale dopo l'abitato di Villandro a livello 800 e continua fino a quota 825 in località San Valentino.

Penetra così nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (località Pedraz), 817, 802, 800, 849 (località Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (località Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (località Perara). 766, passa sotto la località Pinzago, raggiunge a quota 827 la località S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta a est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino a incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi a est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi a est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo a est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Novale, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge a est, include Fiè di Sotto, tocca la provinciale di Fiè (km 7), segue la provinciale in direzione sud fino alla quota 610, prosegue in linea retta verso est per giungere alla provinciale di Tires all'altezza del bivio di Presule, segue la provinciale n. 65 includendo Aica di Sopra e S. Caterina fino al torrente alla quota 868 che segna il confine comunale tra Fiè e Tires quindi segue la linea del confine verso sud fino al torrente di Tires quindi segue il percorso del torrente per arrivare a incrociare la strada statale n. 12, ivi prosegue sulla strada statale in direzione nord fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente a est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848). Nella zona di produzione testè descritta sono da includere anche i vigneti:

1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 920. Ivi volge a ovest, seguendo la curva di livello m 920, raggiunge il colle antistante alla località Tiso. Di qui scende a quota 900, prosegue su questa linea di quota per allinearsi alla strada per Nave, poi scende a livello di quota 850; passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes;

2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata a est e a ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 e a sud e nord della quota 826 e 891;

3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in località S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700. Prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il fino al fosso Bodenbühler. La zona prosegue in direzione ovest accanto al fosso fino alla strada provinciale di Sarnes. Ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);

4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, a ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;

5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla linea di quota 700. A fianco al rio di Tisana il confine scende fino al punto di coordinate 693.516,88 / 5.160.316,14. Di qui prosegue in direzione sud/ovest fino al punto di coordinate 693.323,25 / 5.159.025,04 e raggiunge il Messnerbachl. Il confine segue il Messnerbachl fino alla confluenza con il fiume Isarco, poi si congiunge lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale. Tuttavia per il vino rosso «Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher» la zona di produzione delle uve è limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano;

3.7. «Alto Adige» sottozona «Valle Venosta»: le uve destinate alla produzione del vino «Valle Venosta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro. Tale zona è così delimitata: partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 slm. Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodi' fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes. Da questo punto (coordinate 650.640,4451 / 5.168.301,0759) la linea di delimitazione prosegue in direzione nordest fino al rio di Senales (coordinate 650.861,8876 / 5.168.624,8976) con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 900.

Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 e raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio. La delimitazione meridionale della zona di produzione è costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino km 163, punto di partenza della delimitazione. Sul lato orografico destro della valle nel territorio del comune di Parcines sono compresi i vigneti esposti ad ovest del maso il Piano di sotto (Niedereben).

14A04792

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-147) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
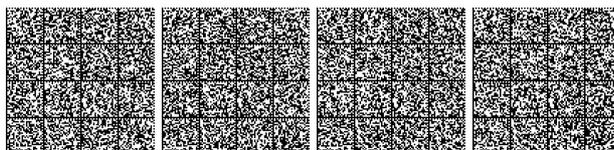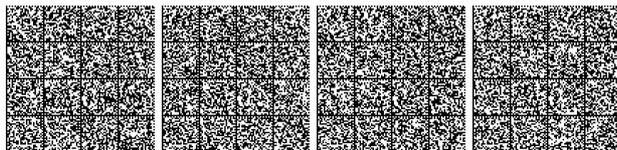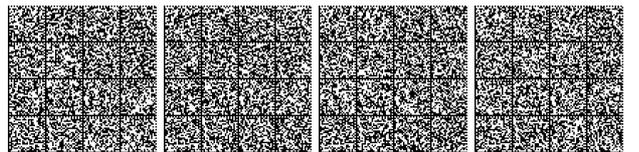
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.